

## DXXXIV. SEDUTA

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

## INDICE

Congedi	Pag	20802			
Disegni di legge (Trasmisione)		20802			
Disegno di legge : « Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione » (1168) (Rinvio della discussione)					
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>		20802			
Disegno di legge di iniziativa del senatore Macrelli ed altri : « Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista » (35) (Discussione e rinvio)					
MACRELLI	20802,	20815			
MUSOLINO		20807			
ADINOLFI		20811			
CONCI		20814			
BOERI, <i>relatore</i>		20815			
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>		20815			
COSATTINI		20816			
GRISOLIA		20816			
GAVINA		20817			
Disegno di legge : « Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero » (1213) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione)					
Bosco	20818	20820			
			CERULLI IRELLI	Pag	20818
			DOMINLÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	. . .	20818 20829
			GRISOLIA		20820
			RICCI Federico		20829
			Disegno di legge : « Ratifica del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma fra l'Italia e la Turchia, il 24 marzo 1950 » (1256) (Approvazione)		
			GERINI, <i>f f relatore</i>		20830
			DOMINLÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>		20830
			Interrogazioni :		
			(Annunzio)	20839	20844
			(Svolgimento)		
			BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>		20839
			CONLI		20839
			COSATTINI		20841
			CINGOLANI		20843
			LUSSU		20843
			Relazioni (Presentazione)		20802
			La seduta e aperta alle ore 16 .		
			MERLIN ANGELINA, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.		

**Congedi.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Marconcini per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

**Trasmissione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Aumento di cinque posti di professore di ruolo nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina » (1378);

« Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria » (1379).

Comunico altresì che il Ministro del tesoro ha trasmesso alla Presidenza il disegno di legge concernente la emissione di Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premio (1380).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Informo il Senato che i senatori Merlin Umberto e Picchiotti, rispettivamente a nome della maggioranza e della minoranza della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), hanno presentato le relazioni sul disegno di legge:

« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

« Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione » (1168).

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A nome del Governo desidero chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione » che figura all'ordine del giorno. Trattandosi di un disegno di legge che è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio, di concerto con altri dicasteri, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto sapere di non essere ancora in grado di dare la sua adesione al disegno di legge in parola, poichè lo stampato n. 1168, che contiene il testo del disegno di legge emendato dalla Commissione, è giunto al Ministero solo questa mattina. Penso che il disegno di legge possa essere discusso nella settimana prossima.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge, iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno, si intende rinviata.

**Discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Macrelli ed altri: « Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista » (35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali durante il periodo fascista » di iniziativa del senatore Macrelli ed altri.

La discussione si svolgerà sul testo emendato dalla Commissione.

Prego il senatore segretario di darne lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, legge lo stampato n. 35 A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, prendo la parola in questo momento con l'animo turbato.

Mi è arrivata la notizia che poche ore fa due attentati sono stati compiuti qui a Roma contro le sedi del Partito repubblicano e del Partito socialista unitario. Non abbiamo particolari in proposito. Penso che, proprio discutendo il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato, sia doveroso per noi levare la nostra parola di protesta, alta e solenne, contro questi sistemi che disonorano uomini e partiti. Non possiamo certo meravigliarci di quello che è accaduto oggi, perchè non è che la ripetizione di quanto abbiamo dovuto constatare e subire in altri tempi che pensavamo definitivamente superati e sorpassati. Sarà opportuno che Parlamento, Governo e popolo italiano sappiano elevarsi e comprendere la gravità dei fatti, perchè non si abbiano più a ripetere, per l'onore, per la dignità, per la salvezza del Paese. (*Approvazioni*). Dicevo che, discutendo questo disegno di legge, erano necessarie queste mie parole di protesta perchè quel che dirò oggi e, in fondo, il contenuto del progetto, non sono che una protesta contro le ingiustizie compiute nel periodo grave e doloroso vissuto dal popolo italiano, e non sono che un invito al Senato, al Parlamento italiano perchè adottino i rimedi secondo morale e secondo giustizia.

I colleghi non si meravigliino se la proposta di legge da me presentata porta un numero molto basso, il numero 35. Abbiamo discusso recentemente disegni di legge che avevano raggiunto e superato ben altri numeri: mi pare che si sia arrivati fino al numero 1200 o 1300 *et ultra*. Che cosa significa questo, onorevoli colleghi? Se io dovessi fare un po' la storia del mio disegno di legge, dovrei risalire troppo lontano nel tempo, niente meno che al 20 dicembre 1946, quando io diressi al Presidente del Consiglio, in quella data, una lettera nella quale dicevo: « Tra le attività più facinorose del fascismo deve senza dubbio annoverarsi quella che condusse allo spossamento, anche sotto forme apparentemente legittime, dei beni immobili di proprietà o di associazioni o di organizzazioni che rappresentavano i partiti antifascisti. Accadde così che nel breve volgere di pochi anni tutte le proprietà immobiliari di queste associazioni od organizzazioni passarono, quasi sempre senza corrispettivo, dai loro le-

gittimi proprietari a circoli fascisti o all'Opera nazionale dopolavoro o all'Opera nazionale ballilla, quando non furono donati a qualche ente pubblico, pur di sottrarle alla rapacità fascista, o non finirono nel patrimonio di qualche gerarca. Di qui l'esigenza di equità di voler far tornare le associazioni e le organizzazioni antifasciste nel possesso legittimo dei loro beni ». E presentai in quella occasione una vera e propria proposta di legge con una relazione esplicativa, che voi del resto avrete letto perchè accompagnava il disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Da allora molta acqua è passata sotto i ponti del Tevere: silenzio, silenzio claustrale, interrotto da interrogazioni, da interpellanze, da interventi dai banchi dell'Assemblea costituente, dai banchi del Senato, con risposte evasive da parte del Governo, risposte anche concrete ad un certo momento, ma che non trovano poi nella realtà pratica un risultato efficiente. Cosicché, nella seduta del 13 luglio 1948 io richiamai ancora al senso della responsabilità il Governo. Il Governo ebbe a rivolgermi un invito che venne accettato immediatamente da me: e così io trasformai quelle che erano soltanto semplici richieste, invitanti il Governo a provvedere, in una vera e propria iniziativa parlamentare, secondo le norme costituzionali, e presentai il disegno di legge che venne annunciato al Senato nella seduta del 23 luglio 1948. Il che significa, onorevoli colleghi, che sono passati oltre due anni: ho voluto fare un calcolo e mi pare che siano due anni, quattro mesi e diciotto giorni, se non erro. E finalmente oggi affrontiamo il problema.

Il problema non è inopportuno; anzi credo sia necessario, indispensabile, anche per tranquillizzare le coscienze di molti colleghi, eliminare molti dubbi e molte incertezze. La 2<sup>a</sup> Commissione, la Commissione della giustizia, cui fu demandato l'esame del disegno di legge, non solo discusse a lungo le mie proposte ma nominò una sottocommissione la quale fece un esame più approfondito e più completo, ed era una Commissione di cui facevano parte eminenti magistrati, come il collega Azara, ed eminenti giuristi, come il collega onorevole Orlando. Non parlo degli altri che sono pure egualmente eminenti e come giuristi e come parlamentari. La

sottocommissione presentò alla Commissione, che accettò, quel testo di legge che oggi è qui davanti al Senato e che ha modificato sostanzialmente, in gran parte almeno, il mio progetto.

Credo, onorevoli colleghi, che non occorra quindi un lungo discorso per spiegare le ragioni giuridiche, ma soprattutto politiche e morali, che mi spinsero fin dal lontano 1948 a presentare il disegno di legge e ad insistere come ho insistito per il lungo periodo di tempo che è passato fino ad oggi, perchè una buona volta il problema venisse affrontato e risolto con criteri ispirati non soltanto allo stretto diritto, ma soprattutto alla legge morale e alla necessità politica. Io dicevo nella mia relazione: « Può dirsi che tutti questi trasferimenti od espropri o spossessamenti furono l'effetto di violenze o comunque di una causa illecita che il Codice, agli articoli 1343, 1344 e seguenti, considera come vizi di consenso e quindi producibili la nullità o l'annullabilità degli atti. È necessario provvedere al ristabilimento della giustizia nei confronti degli spossessati. Nel formulare le disposizioni di legge che debbono attuare tale ripristino, non bisogna dimenticare che esse debbono riparare atti illeciti, che ebbero il loro fondamento ed il loro movente essenzialmente di carattere politico, per cui è da coordinare il lato giuridico del provvedimento con quello politico. Si è creduto quindi di dovere, in certo qual modo, allargare i concetti della violenza e della causa illecita, specie determinando una serie di presunzioni *de jure et juris tantum*, a seconda delle fattispecie e delle persone che determinarono o parteciparono agli atti da impugnarsi ».

Vi ho già detto, onorevoli colleghi, che la seconda Commissione, alla quale furono mandati, credo, anche dei suggerimenti e degli emendamenti da parte del Guardasigilli di allora, onorevole Grassi, presentò quel disegno di legge che oggi voi dovreste discutere insieme al mio, confrontando le disposizioni antitetiche o meglio contrastanti tra di loro e seguendo ciò che voi crederete più aderente non soltanto alla realtà giuridica, ma soprattutto — lo ripeto ancora una volta — alla realtà morale e politica.

Io convengo su molte o, almeno, su alcune di quelle modificazioni apportate al mio dise-

gno di legge da parte della Commissione. Per esempio, nella mia proposta si parlava soltanto di beni immobili; la Commissione propone di aggiungere i beni mobili, ed io sono perfettamente d'accordo. Nel mio testo si faceva riferimento soltanto alle associazioni od organizzazioni politiche o sindacali. La Commissione ha aggiunto — ed ha fatto molto bene — i Comuni, le Province e le opere pie, escludendo però i privati. Ora su questo io richiamo l'attenzione del Senato perchè al momento opportuno, quando si dovrà passare all'esame dei singoli articoli dei due disegni, si vedrà se non avevo ragione io di accennare anche alle spoliazioni subite non soltanto dagli enti pubblici e dalle associazioni, ma anche dai privati che furono vittime delle violenze morali e materiali del fascismo. Pur essendo perfettamente d'accordo su alcune delle modifiche presentate, mi si consenta di dire che dove io mi ribello e resto fermo al principio che è consacrato nel mio progetto è quando si discute dei terzi in buona fede. Il disegno di legge modificato e presentato dalla Commissione della giustizia dice ad un certo momento nella relazione dell'amico di fede, onorevole Boeri: « Non ha creduto invece la Commissione di seguire il progetto sul punto in cui ammette la rivendica anche nel confronto dei terzi di buona fede, dei quali peraltro cerca di attenuare il danno con la concessione di una indennità pari alla media tra il prezzo sborsato per l'acquisto del diritto e il loro valore attuale. Ritene la Commissione che un simile disconoscimento dei diritti dei terzi sia contrario alle tradizioni della nostra legislazione e rischi di dare origine nella sua applicazione a casi di vera sostanziale ingiustizia ». Io non sono d'accordo con questo concetto. D'altro lato se i colleghi hanno esaminato, ed esamineranno indubbiamente, il mio progetto vedranno il contenuto degli articoli 11, 12 e 13 che provvedono a tutelare adeguatamente i diritti dei possessori e dei terzi in buona fede, mentre con l'articolo 14 si provvede al diritto di riserva a favore del rivendicante per la somma che dovrà pagare a tacitazione dei diritti spettanti ai terzi in buona fede.

Non posso certo nascondere, onorevoli colleghi, che quando preparavo e proponevo il mio

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

progetto di legge ero mosso anche dalla situazione speciale creatasi in Romagna e specialmente per le case costruite dai lavoratori e dagli iscritti al mio partito.

Io ho qui degli elenchi incompleti (e per ora mi riferisco alla terra di Romagna, poi supererò i limiti di quella regione) ho — ripeto — degli elenchi incompleti, però abbastanza eloquenti: risulta così che 13 edifici appartenenti ad organizzazioni sindacali, cooperativistiche, politiche del partito repubblicano furono sequestrati, diciamo meglio sottratti via dal fascismo in provincia di Forlì e 23 in provincia di Ravenna.

Ora, in un esposto che noi avevamo indirizzato al Ministro delle finanze, onorevole Vanoni, dicevamo questo: « Le case repubblicane in Romagna vennero costruite nel periodo 1905-1920, dai repubblicani, prevalentemente operai, contadini e artigiani, i quali oltre che a concorrere con denaro o azioni, prestarono gratuitamente la loro opera per la costruzione delle sedi che, elevate in ogni frazione, servirono ad un duplice scopo, e cioè come luogo di ricreazione degli associati e delle loro famiglie, e come cooperative di consumo per la distribuzione dei generi necessari alle esigenze annonarie.

Durante la prima guerra mondiale, 1914-18, divennero centri di propaganda patriottica, di resistenza per la vittoria e molte di esse vennero prescelte come centri di distribuzione dei generi alimentari contingentati alla popolazione.

Terminata la guerra vittoriosa, ebbero inizio, per la incomprendione delle formazioni politiche non patriottiche, le lotte interne che originarono la reazione fascista. Dopo il 1922, benchè il fascismo fosse al potere, le squadre d'azione continuarono le loro opere intimidatorie, e con la violenza s'impossessarono delle case in parola, senza nessuna corresponsione di rimborso, salvo, in qualche caso, quello delle sole azioni al valore puramente nominale. Più tardi, le federazioni provinciali dei fasci di combattimento di Ravenna e di Forlì dettero o credero di dare veste legale al sopruso ».

A Cesena c'era « La Casa dell'Ideale »; era la casa nostra, la casa del partito repubblicano, creata attraverso i sacrifici degli operai, per l'iniziativa di uomini che molti di voi hanno co-

nosciuto e stimato e amato (Pietro Turchi, Ubaldo Comandini, Vincenzo Angeli, Enrico Franchini, ecc.). Orbene, ad un certo momento, durante la ventata del fascismo, fascisti e nazionalisti invasero la sede, gettarono dalle finestre suppellettili, libri, quadri, busti, tutto quello che era a portata di mano; tentarono anche di incendiare la sede. Poi, intervento dell'autorità prefettizia, intervento della confederazione nazionale fascista dei lavoratori dell'agricoltura e i dirigenti de « La Casa dell'Ideale », all'indomani di queste violenze, furono costretti a cedere alla confederazione lo stabile. Si può parlare in questo caso di acquisto in buona fede anche se c'è la sacramentale carta bollata, anche se c'è il timbro del notaio, se c'è una registrazione secondo le norme di legge? Io non vi leggerò questi elenchi: vi ho già detto il numero delle case repubblicane nella provincia di Forlì: 13; 3 in provincia di Ravenna: La Casa del popolo di Ravenna, per esempio, fu acquistata nel 1910, inaugurata nel 1911 — leggo un giornale diretto all'amico carissimo e collega onorevole Spallicci —: « aggiungeremo che fu un avvenimento nazionale (l'inaugurazione) e direi un fatto storico riguardante non solo la vita interna del partito repubblicano italiano, tant'è che all'inaugurazione fu presente anche un rappresentante ufficiale della Repubblica del Portogallo, Magalhaes Lima. La Casa del popolo dei repubblicani di Ravenna fu pagata come le altre Case con i soldi dei repubblicani, con il sacrificio insomma di tutti gli iscritti. Aggiungete tutte le altre case costruite soltanto da operai, soltanto da lavoratori, che furono ad un certo momento non soltanto requisite, attraverso quei metodi di violenza e di prepotenza a cui ho accennato prima, ma anche attraverso decreti che portavano la firma augusta del Sovrano. Ho qui un decreto datato da Sant'Anna dei Valdieri, addì 10 agosto 1926. e le due firme dicono qualche cosa: Vittorio Emanuele e Federzoni. Orbene, « Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia » così stabiliva: « Visti i decreti del prefetto di Ravenna 18 novembre 1925 e 13 giugno 1926, con i quali, ai sensi e agli effetti del regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 64, veniva sciolto il Consiglio di amministrazione della " coopera-

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

tiva tipografica sociale Mazzini" e la Casa del popolo di Ravenna, se ne disponeva la liquidazione del patrimonio e si formulavano proposte per le modalità della liquidazione, per la destinazione delle attività che risultassero dalla liquidazione stessa; ritenuto che i predetti decreti prefettizi, debitamente pubblicati nel foglio annunzi legali della provincia, sono divenuti irrevocabili; veduto il decreto 24 gennaio 1924, udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti (e il Consiglio di Stato non fece che copiare quello che era stato in precedenza il decreto del Prefetto di Ravenna), su proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno (Federzoni) abbiamo decretato e decretiamo: le attività che risulteranno dalla liquidazione del patrimonio della predetta cooperativa saranno devolute all'Opera nazionale del dopolavoro ».

Ora, questo stesso decreto, con altra data naturalmente e con altri nomi, fu emesso per molte altre istituzioni. Ripeto, io potrei leggersi tutto l'elenco che mi hanno mandato gli amici di Ravenna. Ve ne faccio grazia, non ne parlo perchè non voglio abusare del tempo prezioso del Senato. Comunque, si sono verificati questi casi: violenza materiale, brutale, invasioni con armi alla mano, intimidazioni. E poi gli atti notarili, i decreti di scioglimento da parte dei vari prefetti, decreti sovrani che devolvevano il patrimonio alle varie opere, dopolavoro o balilla. E poi ancora le amministrazioni; e qui rientriamo in un altro campo: Amministrazioni pubbliche, fasciste o non fasciste che, attraverso degli atti formalmente, se voi volete, legali, regalavano al partito nazionale fascista degli edifici appartenenti ai Comuni, ad Enti pubblici, al popolo, al Paese, allo Stato, perchè quel partito vi stabilisse le sue grandi e sontuose sedi. Ora, tutto questo vi sembra legale, legittimo, morale? E badate, se io mi sono fermato soltanto al territorio che mi è più particolarmente caro, posso adesso aggiungere qualcosa di più, perchè, appena si è avuta la notizia che questo disegno di legge era stato presentato al Senato, mi sono pervenute lettere da tutte le parti d'Italia e penso che anche molti dei colleghi di ogni settore abbiano ricevuto solleciti e inviti a questo proposito. Io ne ho rice-

vute da Padova, dal Circolo artistico; da Firenze, dall'antica mutua commessi e impiegati del commercio (dice il telegramma: « spogliati fascismo patrimonio immobiliare costituito sessantennio sacrificio, soci accolgono con entusiasmo suo progetto ecc. »), mi è arrivata una lettera da Reggio Calabria: la società artistica operaia fondata nel 1861, il cui scopo era il mutuo soccorso, ed aveva come presidente onorario perpetuo Giuseppe Garibaldi, è stata espropriata coi sistemi ai quali ho accennato. Mi ha scritto anche la società di pubblica assistenza di Pisa; mi ha scritto la società operaia di mutuo soccorso di Polverigi. A Bologna un palazzo è stato regalato dall'amministrazione del Comune al fascio. Dalla Spezia la deputazione provinciale dice che ha deciso di revocare la donazione attuata nel 1939, dopo lunghe resistenze, a favore del partito nazionale fascista del complesso immobiliare costituente la colonia montana di Monte Croce Ligure. La società operaia vibonese, di Vibo Valentia, il municipio di Palermo — e badate, come vedete, non sono amministrazioni aderenti al settore estremo e neanche al mio partito — l'Amministrazione comunale di Palermo, che già dal 1943 si occupa del problema della « reintegrazione degli enti locali nella proprietà di quei beni di cui durante il periodo fascista sono stati espropriati, mediante la stipula di contratti fraudolenti di favore », ha esaminato il disegno di legge e ha inviato copia del voto espresso in seduta 13 dicembre 1948: « Ritenuto che la Villa Gallidoro — che io non conosco ma che certo i colleghi siciliani conosceranno — fu acquistata dall'Opera balilla e per essa dal procuratore generale presidente dell'Opera, onorevole Renato Ricci, con lo stesso atto notarile del 27 settembre 1938 col quale il comune di Palermo riceveva dalla Cassa di risparmio delle province siciliane 2.600.000 lire da restituire in quindici anni, quale somma donata alla detta Opera balilla che con essa comperava lo stabile... », l'Amministrazione di Palermo giustamente preoccupata degli interessi e dei diritti della popolazione di quel Comune ha fatto in maniera da revocare le decisioni prese in precedenza con quei sistemi che voi avete conosciuti e attende che la legge da me presentata, modificata, se voi crederete opportuno,

venga incontro a quelle che sono le legittime aspirazioni delle molte amministrazioni e dei molti privati.

Orbene, io penso, signori, che per una decisione siano sufficienti quegli elementi che vi ho portato. E non aggiungo gli elenchi delle cooperative...! La Federazione e la Lega delle cooperative a questo proposito hanno sollecitato noi e voi del Governo con pubblicazioni, telegrammi, ordini del giorno, congressi, convegni nazionali ed internazionali; si è parlato di questo problema dovunque, perchè non bisogna dimenticare che anche altrove si sono verificati gli stessi fenomeni dolorosi e tristi che abbiamo dovuto constatare in Italia. In Francia, come in altre nazioni, si è cercato di provvedere nel miglior modo, soprattutto in favore delle cooperative e delle organizzazioni sindacali o politiche. Orbene, altri parleranno più a lungo di me in questa materia, soprattutto dal punto di vista giuridico. Io non sono un civilista e il disegno di legge da me presentato si deve al mio modesto studio, ma particolarmente all'apporto che mi è stato offerto da competenti in materia. Ma, comunque, ragiono con la mia logica e con il mio buon senso. Signori, quando io vi ho accennato episodi che non si possono smentire, che hanno trovato purtroppo una dolorosa conferma nei fatti anche oggi, si può parlare seriamente di buona fede? Io richiamo il Senato al suo senso di responsabilità: e posso io veramente accettare quella che è stata la modificazione apportata dalla 2<sup>a</sup> Commissione? Pongo l'interrogativo al quale risponderete voi: per conto mio, secondo la mia coscienza, rispondo di no. Il concetto di malafede per me è insito in ogni fattispecie. Tutto quello che vi ho raccontato risponde a verità e sono a centinaia, a migliaia i casi sui quali potranno testimoniare gli stessi colleghi senatori.

Il tempo trascorso, la peculiarità dell'ambiente in cui le spoliazioni violente o quelle, chiamamole così, legali sono avvenute; le qualifiche delle persone in causa, i mezzi sottili, subdoli e violenti che portavano alle spoliazioni medesime, sicchè furono mascherate sotto le forme più diverse, perciò appunto, della migliore o della peggiore legalità o legittimità, impongono che la legge abbia una decisa impronta di provvedimento straordinario ed eccezionale, se si vo-

le che si raggiunga con celerità il ristabilimento del diritto e della giustizia. (*Vivi applausi da tutti i settori e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Io credo, onorevoli colleghi, che non vi sia alcuno in quest'Aula, il quale non riconosca il valore morale politico e giuridico di questo progetto di legge.

Stabilire una norma che imponga la restituzione a coloro che ne furono spogliati con dolo, con violenza e con raggirio i beni che essi possedevano anteriormente all'epoca del regime fascista è un dovere morale, al quale noi non possiamo sottrarci senza commettere un grave ed imperdonabile errore verso il popolo italiano, la cui coscienza giuridica rappresenta la più alta tradizione della sua civiltà.

È per questo che noi riteniamo non poter sorpassare, come qualcuno vorrebbe, su questo imperioso dovere morale, per amore di quieto vivere o per calcolato interesse, oppure per il malvezzo di riconoscere i fatti compiuti, che la nostra coscienza morale condanna.

Se ciò dovesse verificarsi per un atto di vostra volontà, onorevoli colleghi, si creerebbe un precedente pericoloso nella vita del popolo italiano, precedente che incoraggerebbe in avvenire le azioni più audaci di avventurieri della vita politica e, in un certo senso, comporterebbe quelle dei più facinorosi della vita privata. Tanto più quando trattasi dello stesso Stato, tutore della legge e dei valori etici del popolo italiano, ed oggi successore di questa pesante eredità morale, a cui sono pervenuti beni immobili, appartenenti a Comuni e Province, a società cooperative, a società di mutuo soccorso, a Camere del lavoro e ad altri enti collettivi con fini sociali, in danno dei quali non può, non deve trattenerne l'indebito.

Il Senato, pronunciandosi su questo disegno di legge, non può assumere sì grave responsabilità morale davanti al popolo italiano.

Gli italiani antifascisti e democratici, e quelli che subirono passivamente il fascismo e le sue manifestazioni più gravi attendono da tempo la riparazione di tutte le malefatte del regime fascista. Io credo che tutti i partiti antifascisti rappresentati in questa Aula siano concordi nel cancellare dalla nostra vita sociale e politica

ogni traccia del funesto regime, soprattutto quando questa traccia ricorda usurpazioni, violenze, prepotenze, raggiri, disonestà del regime fascista e dei suoi gerarchi, dei quali alcuni o loro aventi causa, godono ancora oggi, indisturbati, ricchezze maltolte. Ma in modo particolare ci preoccupiamo delle Provincie, dei Comuni spogliati di loro beni immobili che oggi reclamano insistentemente e ai quali non possiamo dire di no. Ci preoccupiamo delle società cooperative che costituirono, specie nella Romagna, il genio e la gloria della cooperazione italiana e delle masse lavoratrici, a questa indissolubilmente legate.

Ho qui sott'occhio la cronaca dell'epoca dello squadristo fascista riportata dal giornale del tempo « La cooperazione italiana », dalla quale si rilevano lo scempio, le spoliazioni, le distruzioni metodiche, continue, compiute sulle cooperative e specialmente le sottrazioni di beni legalmente camuffate, da parte di fascisti, sotto la guida di coloro che furono anche ministri di Italia.

Darò in seguito le prove di questi passaggi di proprietà avvenuti su larga scala e coperti oggi da formalità legali che noi non possiamo nè dobbiamo convalidare.

Condivido qui una preoccupazione espressa dell'onorevole Mazzoni nell'ultima seduta dell'ultima sessione, secondo la quale bisogna andare cauti in questi giudizi per non colpire ingiustamente e commettere errori in senso opposto. Ma gli faccio osservare che questa sua preoccupazione non deve essere tale da fare il giuoco di coloro che, mediante abilità e speculazioni giuridiche, tentano sottrarsi alle conseguenze delle loro malefatte. Ci preoccupiamo delle società di mutuo soccorso le quali, mediante atti di trasferimento in apparenza legali compiuti da fittizi consigli di amministrazione o da commissari prefettizi, nominati a bella posta, sono state spogliate dei loro beni, che rappresentavano i sudati risparmi degli operai facenti parte, risparmi versati a lira a lira per decenni e costituivano non solo un pegno di fraterna solidarietà fra lavoratori associati, ma anche una garanzia per le loro vecchiaia o inabilità permanente.

Noi ci preoccupiamo ancora di quegli enti collettivi a carattere sociale, come le Camere del lavoro, le quali quando non vennero letteral-

mente distrutte dallo squadristo fascista divennero, con i sistemi usati in simili casi, proprietà o di privati o del partito fascista dal quale, in virtù del regio decreto 2 agosto 1943, n. 704, durante il Ministero Badoglio, passarono allo Stato.

Occorre rilevare qui che il Partito comunista in nome del quale io vi parlo, è sorto nel gennaio 1921, epoca alla quale si riferisce l'articolo 1 del disegno di legge, proposto dalla Commissione, quando cioè noi non potevamo avere ancora beni immobili da rivendicare direttamente oggi. Ragione per cui il nostro intervento in questo dibattito riveste carattere di obiettività e non di particolare interesse.

Noi comunisti ben altre violenze abbiamo subito, che voi conoscete.

Sicché, ripeto, in questa discussione noi, intervenendo favorevolmente al disegno di legge Macrelli, lo facciamo per ragioni di principio e non per interesse diretto.

Ma non possiamo non ricordare le violenze subite dagli altri partiti politici, nelle loro organizzazioni economiche e sindacali, che avversavano il fascismo e che oggi, facendo parte del governo attuale o essendo vicini ad esso, non hanno con noi alcun legame d'interesse politico. Intendo parlare dei socialdemocratici e dei repubblicani che all'epoca fascista furono bersaglio di ogni violenza e di ogni usurpazione.

Per questo sosteniamo un principio di giustizia morale e politica. Non vi può essere dubbio, ed è ormai acquisito alla storia, che dal 1920 al 28 ottobre 1922, il fascismo attraverso le sue organizzazioni chiamate squadre d'azione compì non solo atti di violenza sulle persone politiche ma anche col terrore, con dolo, con raggiri, riuscì ad impadronirsi — quando non distrusse — di quasi tutte le cooperative e Camere del lavoro esistenti, bersaglio principale del movimento fascista. Ho qui davanti a me una raccolta della stampa del tempo e precisamente dell'organo della « Cooperazione Italiana », in cui vi è tutta la storia vergognosa, brutale dello squadristo e del partito fascista.

Leggo alcuni brani per dare un'idea del modo con il quale si colpì o si perseguirono gli amministratori degli organi cooperativistici. Ecco un brano di un giornale dell'epoca che, sotto il titolo: « Fasti e nefasti del fascio », il 6 maggio 1921 scrive: « Le furie devastatrici dei fa-



scisti non si arrestano alle persone, che essi dicono di voler difendere nel nome dell'onestà e nel bene stesso del proletariato, ma si estendono con selvaggia attività alle cose nostre, alle organizzazioni che abbiamo creato, floride e benefiche, con un lavoro indefesso. Se si volessero elencare tutti gli atti di invasione e di sopruso e di distruzione delle nostre sedi, questo elenco risulterebbe interminabile: lo faremo tuttavia a suo tempo. Sono di questi ultimi giorni, dopo le gesta compiute nel bolognese, la violenza fascista con cui viene imposto alle cooperative di passare al fascio, con una procedura spontanea che va dal sequestro di persona all'estorsione, alle dimissioni, alle bastonature talvolta mortali, come gli stessi giornali fascisti dimostrano con una impudenza più unica che rara... ».

« ... Le dimissioni del Consiglio di amministrazione del consorzio furono date dopo che, con automobili, furono portati a viva forza nella sede del fascio persone che lo componevano per imporre loro le dimissioni ».

Vi sono poi altri articoli che dimostrano questo stato di cose, ma in particolare v'è una circolare dell'onorevole Labriola, allora Ministro del lavoro, il quale conferma quello che « La cooperazione italiana » in quel tempo denunciava. La circolare Labriola diceva: « Scorrendo sulla stampa quotidiana le notizie della lotta che si svolge nel Paese fra fascisti, socialisti e altri elementi politici, questo Ministero ha potuto rilevare come — in occasione di tali conflitti — si siano verificati casi di danneggiamenti e di violenze ad istituzioni cooperative e talvolta cambiamenti coatti delle persone preposte all'amministrazione delle predette istituzioni ».

Io potrei ancora leggersi qui lunghi resoconti di giornali sulle violenze patite da tutte le cooperative del ravennate: vi risparmio questa lettura e vado oltre, affermando che di fronte a questi episodi, che sono di vostra personale esperienza, noi legislatori democratici ed antifascisti non possiamo convalidare implicitamente gli atti compiuti dallo squadristo fascista e dal regime che ne seguì, rigettando il progetto di legge Macrelli. Non sarebbe il rigetto una patente contraddizione del legislatore antifascista, dopo tutti i provvedimenti adottati in sede politica?

Non sarebbe colpita ed in modo irrimediabile la coscienza giuridica del popolo italiano il quale

attende, dopo la sanzione penale, quella civile?

E fin qui ho inteso riferirmi al periodo che va dal 1920 alla marcia su Roma, cioè al periodo più violento dello squadristo fascista.

Ragione per cui la data del 1° gennaio 1921, stabilita dal disegno di legge Macrelli, come data di riferimento per l'inizio della sanzione civile, è la più rispondente alla realtà dei fatti avvenuti. Quello che poi il regime fascista ha compiuto durante la sua esistenza, valendosi della forza del potere politico, è a voi tutto noto, è di conoscenza comune, ed è documentato da titoli. Non v'ha dubbio che noi, onorevoli colleghi, chiamati a dare la nostra approvazione al disegno di legge Macrelli, che fa riferimento a tutti gli atti di violenza, di minaccia e di dolo compiuti prima e durante il regime fascista, non possiamo opporre una negativa senza urtare in tutto il sistema giuridico italiano, che è l'espressione della coscienza del nostro popolo, che noi qui tutti rappresentiamo.

Io credo che non ci possa essere qui uno solo di noi che possa in tutta coscienza ammettere il contrario.

Qualcuno potrebbe obiettare il lungo decorso del tempo, la prescrizione, la difficoltà della prova, i casi in cui furono osservate le formalità di legge, casi, però, sostanzialmente dolosi, casi, cioè, in cui i fascisti s'impadronivano dei Consigli di amministrazione o i Prefetti nominavano i commissari, i quali compivano, sotto questa veste, gli atti di alienazione, oggetto del presente disegno di legge; ed infine gli atti di devoluzione compiuti dal regime fascista con cui i Prefetti, mediante decreti avocarono i beni delle cooperative, delle società di mutuo soccorso, delle Camere del lavoro disciolte, ecc.

Obiezioni tutte di carattere giuridico di non lieve importanza. A tali obiezioni rispondiamo in sede giuridica e in sede politica.

In sede giuridica il disegno di legge all'articolo 1 tratta della nullità degli atti a titolo gratuito. Per tali atti la prova della nullità risulta dal documento stesso per cui i beni furono trasferiti. La prova è *in re ipsa*. La Commissione è andata oltre. Per un eccesso di scrupolosità di tecnica giuridica ha voluto che l'articolo 1 non affermasse senz'altro la nullità sorgente dall'atto stesso ma che di esso presupponesse la prova. Infatti la formulazione è: « Possono essere dichiarati nulli » invece di « sono

nulli gli atti di trasferimento... » come era stato stabilito nella prima compilazione dell'articolo 1, secondo il progetto Macrelli. Esso presuppone l'esame contestuale del titolo, perchè l'atto di trasferimento possa essere dichiarato nullo.

Il Codice civile dichiara senz'altro la nullità. All'articolo 1418 sancisce testualmente: « Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, ecc. »; la formulazione del Codice è tassativa, non ammette discussioni, mentre la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge presentato oggi al Senato ipotizza la nullità del negozio giuridico e cioè l'atto non è più nullo ma annullabile, il che è diverso. Ragione per cui presenteremo un emendamento in tal senso. Per gli atti a titolo oneroso la annullabilità presuppone la prova, quale garanzia delle parti e dei terzi di buona fede. Così per tutti gli altri articoli del progetto Macrelli giuridicamente non vi è nulla da eccepire e le obiezioni in questa sede, per il lungo decorso del tempo, sono da ritenersi infondate.

In sede politica i termini della prescrizione non sussistono. Affermiamo in sede politica, perchè questo disegno di legge pone una questione fondamentale che avrebbe dovuto essere posta molto prima di oggi e che per diverse circostanze non ha potuto avere la sanzione legislativa. Ne abbiamo una prova in quest'Aula parlamentare per i continui rinvii e dibattiti a cui è stato sottoposto questo disegno di legge, il quale porta il numero 35 mentre noi abbiamo all'ordine del giorno progetti che portano il numero di progressione 1284. Ma, come rilevasi dalla relazione Boeri, fin dai comitati di liberazione di Bologna prima, e alla Assemblea costituente poi, per iniziativa dell'onorevole Canevari, fu posta la questione fondamentale dell'annullamento di tutti gli atti del regime fascista. Doveva questo provvedimento riparatore apparire contemporaneamente a quelli che colpirono i responsabili di violenza e di rovina della Patria. Oggi il legislatore antifascista e democratico non può in sede politica convalidare le usurpazioni, le frodi, le spoliazioni che in sede politica sono state compiute dal fascismo e dal suo governo. Contraddizione in termini che lederebbe profondamente la dignità e la coerenza del nostro Parlamento, sorto dopo la Costituzione antifascista repubblicana.

Dunque nessuna prescrizione di termini può essere opposta in sede politica, tanto meno le altre che rivestono carattere formale. Resta da esaminare la difficoltà della prova. La difficoltà di provare, onorevoli colleghi, incombe su chi afferma o su chi chiede il riconoscimento di un diritto, non su chi detiene la cosa oggetto di rivendica o di rescissione. La garanzia per coloro che sono dubbiosi è nel giudizio di merito, il quale si fonda sulla prova documentale o orale. Ragione per cui anche questa obiezione di carattere sostanziale non ha ragione d'essere. Ed ho finito.

Onorevoli colleghi, il momento che noi attraversiamo richiede da parte nostra una prova della nostra tranquillità di coscienza, di serenità di giudizio, al disopra delle questioni gravi che oggi ci dividono, nell'esaminare il presente disegno di legge. Il Paese attende questa prova. Esso vuole sapere se l'attuale legislatore, eletto dopo l'entrata in vigore della Costituzione, conserva i valori morali e politici che trionfarono con la lotta di liberazione e che solennemente furono sanciti dal popolo italiano col voto dato a tutti i partiti antifascisti. Questo voto e questa volontà non possono essere traditi per spirito d'acquiescenza, per calcolo di parte, o per transazione col passato. Noi potremo essere divisi su questioni attuali per differenti visioni dei problemi sociali, nazionali e internazionali, ma non possiamo essere non uniti nel condannare ciò che d'immorale, di antiggiuridico è stato compiuto dal fascismo prima e dopo il 28 ottobre 1922.

Verremmo meno a noi stessi e daremmo alle generazioni presenti e future un esempio che ci diminuirebbe come uomini di onore e come legislatori conseguenti perchè affermeremmo, col rigetto del progetto di legge, che in Italia tutto è lecito, che si può rubare, spogliare, truffare attraverso la dialettica della lotta politica; che i facinorosi politici possono contare nel lungo decorso del tempo per salvare ciò che è stato tolto colla violenza, la minaccia e il dolo; che il cittadino privato può contare moralmente sull'esempio che gli viene dall'alto della tribuna parlamentare ed ingannare il suo prossimo.

Io voglio augurarmi che ciò non avvenga e che il Senato, su cui oggi si appuntano gli occhi delle vittime del fascismo e del popolo italiano,

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

dia prova della sua coerenza e della sua saggezza morale e politica.

Per questi motivi il Gruppo parlamentare comunista al quale appartengo dà il suo voto favorevole al disegno di legge Macrelli. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Adinolfi. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò poche parole. La dichiarazione che mi preme farvi (poichè altri più autorevoli di me, del mio Gruppo, del Partito socialista italiano, dirà le ragioni che crederà migliori per esprimere il pensiero del Gruppo) è che il Gruppo nostro è stato unanime, calorosamente, nell'appoggiare questo disegno di legge.

Perchè signori? Perchè il Partito socialista non ha sofferto meno degli altri a causa del fascismo ed ha serbato una memoria così viva che oggi si riaccende di nuova fiamma, poichè abbiamo saputo gli episodi deplorabili che si sono avuti oggi a Roma, in offesa ad altri Partiti; e poichè il Partito socialista ne ha subiti tanti e tanti in questo ventennio. E anche adesso, qualche volta, in episodi di violenza è stato succube proprio dell'accanimento triste non di Partiti ma di gente che esorbita dalla civiltà: e il Partito socialista vede, in questo progetto, di nuovo la fiamma e l'ardimento che animava tutti noi quando cadde il fascismo e ci ritrovammo tutti insieme. (*Applausi dalla sinistra*).

Bisogna rivivere quel periodo santo in cui noi riavemmo la libertà per vedere che cosa era lo spirito di unità italiana e cosa era il Partito socialista in questo spirito di unità.

C'è bisogno veramente di difendere a lungo una legge come questa? No. Io parlerò con dei limiti di tempo, con la clessidra, signor Presidente, che lei ha innanzi per le interrogazioni e che non usa mai per sua cortesia, ma che io stesso impongo al mio spirito.

Mi pare che dovremmo essere tutti d'accordo. Può pensare diversamente solo chi non ha ricordo di quello che abbiamo sofferto, ed uso il plurale perchè ognuno di noi ha avuto la sua parte. Non facciamo vanteria storica su quello che ognuno ha dato o sulla sua sofferenza, ma ogni famiglia nostra ha subito la violenza del fascismo e non ci troveremmo qua se fossimo stati nell'altro campo. Ebbene, non ci si riti-

rava la sera senza inquietudine, si avevano delle telefonate che erano delle stilette, come io l'ebbi da un fascista transfuga che mi avvisò della odiosità del suo Partito, che la notte sarebbero venuti ad incendiarmi la casa e lo studio; ed allora misi in salvo mio padre e mia moglie, rimasi in casa e dissi: resterò su questo focolare, su questa ara su cui il mio cuore si arrovella e il mio lavoro si fortifica, resterò qui contro la violenza; fu una notte spaventosa nel ricordo e nella lunghezza.

Voi avrete avuto altre sofferenze più gravi, avrete sofferto il carcere moltissimi di voi, molti avrete avuto dei lutti in famiglia. Bisogna rievocarlo tutto questo clima di violenza che imperava, che arieggia, che si vuol di nuovo riaffermare, Dio ce ne liberi, perchè l'intristire del costume fa intristire l'anima degli italiani e fa intristire la storia della nostra civiltà. Noi deploriamo qualunque violenza. Noi siamo violenti verbalmente perchè vogliamo che la parola arrivi nella intimità della coscienza delle persone cui parliamo, ma siamo dei teorici che vogliamo il miglioramento del mondo attraverso la cultura e non attraverso il pugnale, la bomba, il delitto. Ed il fascismo nacque attraverso questi tristi argomenti persuasivi, cioè la bomba, il coltello, il pugnale, il delitto. Basta ricordare per tutti il delitto Matteotti! E quando il fascismo volle ingentilire il delitto arrivò alla perfidia delittuosa, arrivò alla purga! Quanti ci saranno qua che hanno subito la vergogna, la umiliazione, l'oltraggio dell'olio di ricino! E andate a dire ad uno di costoro se ha dimenticato! Ma saremmo degli immemori, ma saremmo dei tristi se noi non volgessimo gli occhi attorno a vedere quel passato recente donde siamo usciti, finalmente usciti, dopo la guerra ancora più perfida, logorante, che ha abbruttito l'onore d'Italia.

Ebbene, quando si pensa a questo clima, quando si rivive in quel mondo, quando si rievoca la storia, osereste voi dire che non è una necessità questo disegno di legge? Con tutto il rispetto che uso per gli avversari, se qualcuno verrà a parlare contro la legge e verrà a sofisticare tra la questione giuridica e la questione politica, noi a questa filosofia così fredda opporremo il disprezzo grandioso di una nostra opinione, che è

quella per cui dove vi è male bisogna ripararlo oggi o domani, e non vi è prescrizione per limiti o termini di tempo, non vi è altro che il dolore vivo da riparare, e questa legge lo ripara. Enti privati, enti che formavano il cuore di piccoli paesi, case di modesti lavoratori, cooperative, dove il sudore dell'operaio si confortava e asciugava la sera nei piccoli circoli, furono brutalmente distrutti e incamerati. Sorse prima il sussurro: questa sede, si mormorava, ce la dobbiamo prendere noi! Veniva poi l'intimidazione più aperta: « andatevene via da questo circolo, perchè altrimenti la passerete male » e poi, quando rimaneva solo il nucleo più audace, si precipitavano coi manganelli nell'edificio ed estromettevano i legittimi proprietari! Questo è accaduto allora!

La guerra è una perfidia generale, è un disastro, e come tutti i disastri esso tocca il cuore. Quando la guerra è finita, ognuno si ricorda del caduto, del ferito, e ci si inchina di fronte alla memoria di chi si è immolato, ma poi si finisce col mettere una lapide vicino alla casa del caduto o con l'assegnare una misera pensione che perpetui la fama del morto negli eredi. Si cerca poi di venire incontro alle sofferenze dei mutilati, secondo le necessità assai ristrette del bilancio. E a tale proposito abbiamo visto che cosa si è ottenuto con la legge sulle pensioni: il bilancio dello Stato ha le sue leggi inesorabili e chi ha perduto una gamba in guerra bisogna che cammini con settemila lire al mese di pensione! Comunque, quando ci si trova di fronte ad una guerra, si è presi dal senso della pietà, dal dovere di ristorare chi ha sofferto.

Così, di fronte ad un'altra calamità nazionale, qual'è stato il fascismo, che sentimento deve guidarci? Se il fascismo ha fatto qualche male che possiamo riparare, ripariamolo. Questo dovrebbe essere il sentimento a cui ispirarci.

Il presente disegno di legge non è nato nel cervello di Macrelli, e nel dir ciò non gli faccio una offesa, perchè egli sa la stima e la venerazione che io ho per lui, in quanto uomini della moralità di Macrelli non dirò siano una eccezione — perchè ciò suonerebbe come un'offesa per la maggioranza — ma certamente non possono passare inosservati. Questa legge dunque non è nata nel cervello di Macrelli, ma era già sorta spontaneamente attraverso un ordine del

giorno approvato dalla Costituente. Questo ordine del giorno invitava il Governo a promuovere una legge di rivendica delle cooperative, società di mutuo soccorso, istituti similari senza distinzione di termini di prescrizione o di trasferimento a terzi di quanto fu loro tolto dal fascismo. Tale ordine del giorno, approvato all'unanimità dall'Assemblea costituente, fu un monito ed un impegno per il Governo, perchè suonava come l'espressione della collettività del Parlamento. Ed il Governo assunse questo impegno.

Ed allora fu elaborato dal Governo il disegno di legge ma non fu presentato all'esame delle Camere, come si rileva dalla relazione, in cui è detto che « si manifestò un dissenso tra i vari Ministeri interessati sui limiti di applicazione del provvedimento progettato di cui peraltro tutti in massima ammettevano l'opportunità ». Quindi c'era l'opportunità che il disegno di legge fosse presentato anche dal Ministero che aveva avuto, diciamo, l'ordine, anzi il monito di presentarlo. Questa opportunità fu accettata da tutti. Poi naturalmente questo dissidio, non sull'opportunità ma sui limiti di applicazione del provvedimento, ha ritardato la sua presentazione ed è venuto il progetto Macrelli. Ora noi non possiamo che fare plauso al progetto Macrelli. E che cosa ci può venire in mente davanti al esso? Anzitutto non penso che ci siano oppositori seri all'attuale progetto.

ZANARDI. Ci sono.

ADINOLFI. Forse ci sono, ma ci penseranno prima di dirlo, prima di affrontare le responsabilità di una risonanza nazionale e ci penseranno nella intimità della propria coscienza. Forse non tanto per il fervore che mi è abituale nell'esprimere la mia opinione e nel rievocare le verità ma bensì dopo che tanti altri meglio di me le avranno rievocate si intiepidiranno tra gli avversari le idee di opporsi. E sapete come si vorrebbero esprimere queste idee avverse? Essi diranno: ma in questo progetto c'è un lato politico e c'è un lato giuridico che è imperfetto. Infatti, quando non si sa come sfuggire ad una buona azione si ricorre alla legge che dovrebbe prescrivere le buone azioni, ed allora ci si nasconde nelle pieghe della legge per fare una cattiva azione che non è un atto di coraggio nè di sapienza.

Il lato politico ve l'ho accennato ed altri più autorevolmente di me lo hanno già fatto, ma il lato giuridico qual'è? Il timore di fare una legge che metta capo a venti, venticinque, ventinove anni fa. Ebbene ne abbiamo fatte tante altre e nessuno si è scandalizzato e siamo andati a perseguire, forse invano per l'esito disastroso che ha avuto, la gente che aveva ammazzato e sparato nel triste esordio del fascismo e non siamo nemmeno giunti a farla raggiungere da una giustizia umana e l'affidiamo alla giustizia divina; ma non abbiamo avuto lo scrupolo di riaprire Corti di assise per processi e responsabilità che risalivano a venti anni fa, ed avrebbe ora valore lo scrupolo secondo cui si dice: voi fate una legge retroattiva che vorrebbe violare ogni prescrizione, ecc.? Ma se voi siete convinti di fare un atto di bontà e di riparazione, esso legittimamente si può fare sempre. Similmente se uno fa un debito di onore, mettiamo di giuoco, e nelle ventiquattro ore successive non lo restituisce, può valersi di una immunità, ma potrà sempre pagarlo anche dopo un anno, e nessuno glielo impedirà. Che forse ci sono mai termini per le buone azioni? Ora, in fondo, questa legge è una buona azione, è un'azione di moralità sociale, perchè la gente che si è vista togliere il possesso di quello che era proprio, ha diritto di riaverlo, e noi questo vogliamo.

Si obietta che il provvedimento abbia bisogno di correttivi: osservo che di correttivi la Commissione ne ha già proposto un certo numero. Il senatore Macrelli, per esempio, aveva parlato solo di immobili, e la Commissione invece, con un emendamento estensivo, ha stabilito di fissare una vera e propria rivendica anche mobiliare, perchè i patrimoni mobiliari, trascritti, potessero godere dei benefici di questo provvedimento. Quindi furono proposte variazioni del disegno di legge in questo senso, sui quali non mi tratterò. Il progetto originale non considerava, ad esempio, le proprietà distolte dai Comuni o dalle Province, i quali, invece hanno fatto sentire la loro voce e la Commissione ha accolto una variazione per sistemare anche questo settore.

Vi è però un punto su cui mi soffermerò. Il senatore Macrelli aveva considerato anche il problema del trapasso di questi beni a terzi,

cosa che aveva suscitato le opposizioni di alcuni i quali osservavano come il diritto dei terzi sia inviolabile. Bisogna riconoscere che questa è una vera difficoltà, difficile da superarsi, tanto più che si dice « terzi » genericamente, ma in realtà, per esempio, il terzo può essere anche un « quarto » o un « quinto ». È veramente un grosso ostacolo che riguarda non solo una questione di diritto, ma anche di metodo e di applicabilità o di facilità nell'applicazione della legge. La Commissione ha proposto la soppressione di questi articoli.

In conclusione, vedete che anche questioni giuridiche sono state affrontate e risolte, perchè la legge deve adattarsi al tempo, e quello che qui preme non è tanto l'urgenza quanto il ristabilimento della verità, poichè è innegabile che questa riparazione si deve fare come un compito storico che noi dobbiamo adempiere, come un atto di lealtà che noi dobbiamo compiere.

Qualche altro collega (non intendo parlare in modo troppo astratto ma invece piuttosto alla buona, perchè le intere biblioteche che molti amano inserire nelle loro perorazioni, preferisco vederle da me e poi esporle alla buona) potrebbe obiettare, da un punto di vista storico, come dopo la rivoluzione francese i beni che furono sequestrati non furono mai restituiti. Io debbo osservare che non si può stabilire un parallelo in quanto la rivoluzione francese instaurò un nuovo regime, non solamente nel calendario, come l'era fascista, ma un regime sociale che nella sostanza non mutò più: è stata una rivoluzione di popolo che ha trasformato non solo le condizioni giuridiche della Francia, ma che ha instaurato i nuovi diritti dell'uomo, e cioè tutta una nuova legge che regola la morale sociale dell'umanità.

Credo di non dover spendere nessun'altra parola perchè questo disegno di legge sia approvato, confortato dal consenso unanime del Senato. Qualcuno ci offrirà delle tesi, delle belle tesi giuridiche le quali potranno anche costituire, non delle pietre di inciampo, ma dei piccoli muretti: ma il legislatore moderno si adeguerà e salterà anche questi piccoli ostacoli, sia pure con lo scandalo di taluno che è attaccato alla tradizione del libro e non lascia il libro, la prassi, la tesi neanche quando è affogato dalla real-

tà delle cose. Vedo al mio dire semplicistico ma reale sorridere un mio amico così caro e così alto di ingegno, che è stato uno di quelli che hanno sofferto nel fascismo, che hanno pagato durante il fascismo, e se egli ricorda quei giorni, allora correggerà questo suo amore al libro e alla legge, e tra la legge e la politica darà il suo abbraccio alla realtà politica, perchè qui è la politica che vince, sulla falsa riga della storia, della trasformazione della storia. Non altro vi voglio dire.

Vi sono infine (e questo lo dico a voi che ci presentate la legge) altri casi, oltre tutti quelli comuni ricordati dal collega Macrelli, e che sono i casi macroscopici. L'onorevole Macrelli li ha riassunti in numeri, e in numeri che fanno impressione, per Comune, per Provincia e per Regione. Ma ci sono delle cause in atto sulla falsa riga di questi criteri giuridici. Infatti, qui vi è presente un senatore, carissimo nostro amico, Pezzullo, che è sindaco del comune di Frattamaggiore. Ebbene, ad esempio, questo comune di Frattamaggiore ebbe a donare del suolo perchè si doveva edificare la Casa littoria. Tutte cose spontanee, naturalmente, si facevano allora. Fu donato questo suolo, ma la Casa littoria non si fece, e non si è fatta mai per buona grazia e per fortuna di quel paese. (*Ilarità*). Ed allora naturalmente l'attuale onorevole sindaco ha detto: mi volete dare questo suolo che era nostro e su cui nessuno ha edificato? Su questo suolo potrò costruirci delle case. Gli hanno risposto che il suolo ora è dell'Intendenza e che doveva pagare due milioni e mezzo di tasse perchè era stata fatta la donazione. Ed è sorta la causa, di cui non so le conseguenze ed i particolari.

Dunque, vedete che oltre i casi di violenza vi sono perfino casi attuali di giudizi in corso. Ora, vogliamo dare un correttivo a tutto questo? E diamolo! Diamolo con un senso di umanità. Che responsabilità affrontiamo? Ma che forse tocchiamo il portafoglio di qualche altro ente attuale che sia in possesso di quegli edifici, di quelle case, di quei mobili, di quelle cooperative? No. Forse di qualche terzo possessore? Il terzo possessore, i giuristi mi insegnano, è una frase che garantisce l'inafferrabile, ma che per colpirlo o per non colpirlo ci vuole la dimostrazione della buona o mala fede. Ma chi, in periodo fascista,

era possessore in buona o mala fede? Vi erano dei paraventi, vi era un accordo preventivo, vi era il gerarca che non acquistava in proprio ma faceva acquistare alla moglie o ad uno dei familiari, o meglio ad un collaterale molto più lontano. Ed allora scrupoli non ne dobbiamo avere. La legge è fatta di purezza, di equilibrio sociale, di verità e deve garantire la verità. Questa legge deve essere una realtà sociale.

Voglio sognare che siate unanimi in questo pensiero di bontà, perchè con questa legge passerà nel Paese un'onda di fiducia verso il Senato, che è ancora quello che è sorto, così come è risorta l'Italia repubblicana, fedele a un'idea di libertà, che vuole far dimenticare il passato non giusto e che vuole illuminare l'avvenire di giustizia e di verità. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione desidero far notare che la Commissione ha presentato al Senato, successivamente, due testi diversi di questo disegno di legge, cosicché è accaduto che taluni emendamenti sono stati presentati in relazione al primo testo di cui al documento n. 35-A, mentre ad esso è stato successivamente sostituito il testo di cui al documento 35-A bis. Riterrei quindi opportuno, se il Senato non ha niente in contrario, che, allo scopo di poter permettere ai presentatori di emendamenti di coordinarli col testo in discussione, dopo che avrà parlato il senatore Conci, questa discussione fosse rinviata.

È iscritto a parlare il senatore Conci. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevoli senatori, mi dispiace di dover dichiarare che io non posso aderire alla proposta di legge in discussione. Mi dispiace di dovermi esprimere in senso contrario all'onorevole Adinolfi, che si riprometteva un voto unanime favorevole alla legge, mentre da parte mia devo invece dichiarare che, nell'attuale dizione della legge, io devo dare voto contrario.

Sarò brevissimo. Io credo, e mi sembra evidente che il possesso non possa essere tolto se non quando sia ingiusto, illegittimo o, come suona il termine tecnico, vizioso. Vizioso è il possesso quando sia *vi, clam* o precario. Nella legge Macrelli viene in considerazione il caso della violenza, violenza che può essere

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

fisica o morale, e risulta chiaro dal discorso tenuto dall'onorevole proponente che per l'annullamento degli atti si adduce la causa della violenza o fisica o morale. Quando vi sia violenza fisica, lo dice il termine stesso e non vi è bisogno di spiegazioni; quando vi sia la violenza morale lo dice in termini scultorei il giuriconsulto Paolo, quando dichiara che *quod si liberi essem noluissem tamen coactus volui*. Vi deve essere una coazione la quale determini una volontà diversa da quella che sarebbe spontanea in chi compie l'atto. È stato giustamente avvertito in seno alla Commissione che non si dovrebbe parlare di nullità ma solo di annullabilità o di impugnabilità. Infatti la nullità implica un annullamento per una presunzione *juris et de jure* che si ha dove non è ammessa una prova in contrario. E non è giusto che si ritenga che, date certe circostanze, sia da considerare l'atto come determinato dalla violenza quando non si esamini nel caso singolo se una violenza fisica o morale sia effettivamente intervenuta. Ma la legge Macrelli stabilisce una nullità la quale verrebbe a cessare se non viene fatta valere entro un certo tempo, e questa disposizione è manifestamente contraria alla norma giuridica. *Quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalere*. Io non voglio accennare alle numerose, inutili cause che la legge determinerebbe: non voglio nemmeno accennare al grave, certo, molto grave pregiudizio che ne può derivare allo Stato. Io mi limito alle poche considerazioni giuridiche da me esposte, le quali assolutamente mi vietano di dare il voto alla legge in esame. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Vorrei pregare la Commissione, per regolarità formale, prevedendo la legge delle esenzioni fiscali, di chiedere il parere della 5ª Commissione finanze e tesoro. L'onorevole relatore potrà poi riferire.

BOERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI, *relatore*. Vorrei pregare il Governo e qualche collega, che mi ha accennato l'eventualità di presentare qualche emendamento, di cercare di anticipare la presentazione dell'emendamento stesso in modo che si possano eliminare eventuali dubbi anche in sede di Commissione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dato che secondo l'avviso del Presidente su questo disegno di legge è necessario sentire il parere della Commissione di finanza, chiedo se non sia opportuno che in questo periodo la Commissione competente sia convocata per esaminare in sede di Commissione quegli emendamenti che sono stati fino ad oggi presentati. Forse sarebbe opportuna una riunione della Commissione per esaminare insieme gli emendamenti portati al disegno di legge successivamente, perchè questo potrà dar luogo ad una migliore intesa.

BOERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI, *relatore*. Desidero ricordare che quando l'altra volta stavamo per iniziare la discussione, il povero ministro Grassi disse che avrebbe presentato degli emendamenti che non aveva ancora pronti. Rinviammo. Più tardi li presentò. Si ebbero inoltre altri emendamenti: uno dell'onorevole Lussu, credo, e uno dell'onorevole Raffeiner. La Commissione si riunì, li esaminò e nominò una Sottocommissione presieduta dall'onorevole Orlando. In base a questi nuovi emendamenti venne modificato in parte il progetto. Quindi gli emendamenti che abbiamo avuto fino ad oggi sono stati quasi tutti esaminati dalla Commissione. Se ce ne sarà qualcun altro (e pregherei l'onorevole Tessitori e l'onorevole Sottosegretario di formularli), li esamineremo al più presto possibile per modo che si possa affrettare l'esame e la decisione del Senato.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, ho sentito proprio ora dal banco del Governo una frase che non mi ha persuaso: mi pare che l'onorevole Sottosegretario per la giustizia abbia detto che deve essere sentita la Commissione di finanza; non dimentichiamo che siamo in Assemblea e che il parere della Commissione di finanza si chiede quando ci si trova a discutere in Commissione, ed è allora che la Presidenza del Senato manda i disegni di legge con l'indicazione che si richieda il parere delle altre Commissioni. Qui invece noi siamo



1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

Assemblea investita in pieno, e siamo noi che dobbiamo decidere. Perchè io temo, onorevoli colleghi, parliamoci chiaro, che si ritorni a quello che è accaduto in passato: ho già ricordato, e non ho voluto insistere, che il mio disegno di legge risale al 1946. Il progetto, così com'è stato formulato, è stato presentato all'Assemblea il 22 luglio 1948. La Commissione finanze e tesoro aveva tutto il tempo di essere convocata e interpellata al di fuori dell'Assemblea; ora se si tratta di rinviare, come proposto dall'onorevole Presidente, alla Commissione per l'esame degli emendamenti fino ad oggi presentati e di quelli che eventualmente potranno essere presentati in seguito o consegnati spontaneamente alla Commissione, io aderisco. Ma se si deve rinviare il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro ed eventualmente ad altra Commissione, io dichiaro — e credo di interpretare il pensiero del Senato — che questa sarebbe una violazione dei nostri diritti. C'è infatti il pericolo, onorevole Presidente, che, con questa procedura che si tenta di instaurare, si voglia insabbiare il progetto. Ora — noi abbiamo parlato con serenità e con obiettività — io mi auguro che dalla discussione possa venire un incontro, per cui siano superate le difficoltà giuridiche, materiali e politiche a cui si è accennato. Ma noi ci opporremo decisamente a qualsiasi altro provvedimento che rimandasse *sine die* l'affermazione di quello che è un nostro preciso diritto e dovere, quello cioè di affrontare il problema e di risolverlo in modo che ognuno assuma le proprie responsabilità.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Mi associo a quanto ha dichiarato il collega Macrelli. Mi permetto però di osservare che ci accingiamo a rimettere l'esame degli emendamenti alla Commissione senza che, come sarebbe stato desiderabile, il Governo ci abbia detto il suo parere. Se noi avessimo appreso dal Sottosegretario alla giustizia quale sia il suo parere in ordine al progetto, saremmo un poco più tranquilli sulla sorte di questo disegno di legge.

Mi permetto poi di far osservare, in appoggio a quanto detto dal collega Macrelli, che mediante questa legge si intende disporre la restituzione di beni a coloro che ne furono spogliati con violenza o frode, e quindi la Commis-

sione di finanza non è particolarmente interessata a pronunciarsi. Si tratta di beni che lo Stato detiene in veste di successore del partito nazionale fascista e ne dispone indebitamente, e vorrei dire immoralmente. Quindi non si tratta altro che di ripristinare il diritto offeso. Che cosa abbia a dire la Commissione di finanza in tutto ciò non si comprende.

Comunque, debbo raccomandare che il disegno di legge torni presto all'Assemblea.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Evidentemente il collega Boeri, nella sua ben nota riservatezza, non ha forse chiarito per intero il desiderio di molti colleghi appartenenti a vari Gruppi del Senato, solleciti a raggiungere l'unanimità dell'Assemblea sul disegno di legge in questione. Sostanzialmente si è tutti d'accordo sulla legge, da un punto di vista morale e politico; vi è soltanto qualche perplessità o meglio divergenza sulla disciplina della materia trattata nello stesso disegno di legge.

Alcuni colleghi di varie parti, vuoi della maggioranza governativa, vuoi dell'opposizione, un istante fa si sono incontrati ed hanno convenuto di rinviare di pochissimi giorni il prosieguo della discussione di questo disegno di legge, allo scopo di riunirsi per esaminare la possibilità di presentare qualche emendamento che, ritoccando opportunamente gli articoli del disegno, consenta di raggiungere la desiderata unanimità.

È evidente che se ci saranno proposte di emendamenti, com'è da augurarsi, tali proposte saranno portate tempestivamente a conoscenza della Commissione competente, onde anche la Commissione, fra sette giorni o alla data di rinvio che stabilirà il Senato, possa dichiararsi favorevole alle proposte medesime.

Per quanto concerne poi il parere della Commissione finanze e tesoro, non ho che da aderire completamente sia a quello che molto opportunamente ha rilevato il senatore Macrelli, sia a quanto dichiarato dall'onorevole Cosattini: e cioè che non vi è nessuna necessità di promuovere questo parere, perchè se l'Amministrazione finanziaria aveva da fare dei rilievi poteva ben farli nei due anni e più di tempo intercorsi dalla presentazione del disegno di legge a tutt'oggi.



PARATORE. Ma nessuno lo ha mai chiesto questo parere alla Commissione.

GRISOLIA. D'accordo e perciò oggi potrebbe apparire defatigatorio; propongo quindi che il prosieguo della discussione venga rinviato a giovedì prossimo, compatibilmente coi lavori del Senato.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Mi sembra che la discussione vada slittando su un problema di sostanza e non di forma. L'illustre Presidente aveva detto: « Giacchè ci sono due progetti di legge diversi, giacchè ci sono emendamenti dell'uno e dell'altro, per non perdere tempo, data l'opportunità di un rinvio (ed io formalmente chiedo alla Presidenza che voglia fissare la discussione per la seduta di mercoledì prossimo) voi potreste mettere insieme i vostri emendamenti, farli pervenire nelle more di rinvio alla Commissione e decidere in merito ». Questa era la proposta del Presidente e mi pare che la cosa sia molto semplice, perchè se in questo frattempo saranno presentati emendamenti essi andranno alla Commissione e Commissione e relatore saranno pronti a riferire in Assemblea, dove verranno discussi anche gli altri emendamenti che i senatori hanno il diritto di presentare. Se ci saranno proposte di carattere finanziario verranno anche esse esaminate. Perciò io preciso e rinnovo la proposta che il rinvio e la prosecuzione della discussione di questo disegno di legge sia fissata per la seduta di mercoledì prossimo alle ore 16.

PRESIDENTE. Volevo innanzi tutto osservare che l'espressione del senatore Macrelli secondo cui si vorrebbe insabbiare il disegno di legge è lontana dai sentimenti della Presidenza...

MACRELLI. Ma assolutamente io non mi riferisco alla Presidenza.

PRESIDENTE. ... ed è completamente fuori luogo. Per quel che riguarda invece il parere della Commissione finanze e tesoro io avevo già rilevato che c'è un articolo del disegno di legge in esame che prevede esenzioni fiscali, e questo certamente interessa la Commissione stessa.

Pertanto io intendevo chiedere solamente che il relatore domandasse il parere alla Commissione finanze e tesoro, e ci venisse poi a riferire verbalmente il giudizio della Commissione stessa. Questa è la proposta: quindi nessun rinvio,

che non è ammissibile senza il consenso del Senato, che è investito della discussione di questo disegno di legge.

Relativamente a quello che possa essere il rinvio a giorno fisso, ritengo che nel caso che non pervenissero emendamenti, il disegno di legge potrebbe essere posto all'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo.

In conclusione, se non vi saranno nuovi emendamenti, questo disegno di legge è rinviato alla seduta di mercoledì prossimo; se invece vi saranno nuovi emendamenti, la Presidenza, d'accordo con la Commissione, fisserà la data della discussione del disegno di legge in esame.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,25).*

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero** » (1213)

*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero ».

Prego il senatore segretario, di darne lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, legge lo stampato n. 1213.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Dai senatori Bosco e Grisolia è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, considerando che la presente legge ha carattere non definitivo, in quanto sostanzialmente riproduce le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, impegna il Governo a presentare al più presto, e comunque non oltre il 30 giugno 1952, un disegno di legge organico sul trattamento del personale diplomatico-consolare ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bosco per illustrare il suo ordine del giorno.

BOSCO. Onorevole Presidente, l'ordine del giorno, che abbiamo or ora firmato, l'onorevole Grisolia ed io, è sufficientemente chiaro.

Noi riteniamo che, pur dovendosi approvare i principi ispiratori di questo disegno di legge, è tuttavia opportuno che il Governo riesamini la materia, la rielabori e presenti un nuovo disegno di legge al più presto possibile, soprattutto per tener conto anche di un altro lato del problema, relativo al trattamento economico dei funzionari diplomatici al momento in cui sono richiamati a prestare servizio in Patria.

Anche questo, infatti, è un problema che deve essere tenuto presente in modo particolare, in quanto i funzionari che prestano servizio a Roma hanno anche essi un dovere di particolare rappresentanza.

Anche per altri problemi, come è detto nella chiara e perspicua relazione del senatore Gerini, occorre che sia riesaminata la materia, per cui la Commissione degli affari esteri ha emesso il voto concorde che il Governo presenti un apposito disegno di legge non più tardi del 30 giugno 1952. Ci auguriamo che il Governo voglia approvare questo nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Cerulli Irelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge concernente il trattamento del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero, fa voti affinché, in attesa dell'entrata in vigore di una legge organica sul trattamento economico di tutto il personale alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, sia intanto concessa, nel quadro delle disponibilità di bilancio, in aggiunta allo stipendio, una particolare indennità ai funzionari dell'attuale ruolo diplomatico-consolare destinati a prestare servizio presso la sede centrale dell'Amministrazione, o quanto meno, si predispongano gli studi onde il problema possa trovare concreta soluzione all'atto dell'emanazione della detta legge.

« Fa altresì esplicito voto affinché nella stessa occasione sia riveduto l'attuale inadeguato trattamento per gli addetti stampa in servizio all'estero ».

Ha facoltà di parlare per svolgere il suo ordine del giorno.

CERULLI IRELLI. Il mio ordine del giorno in parte si riallaccia e può collegarsi a quello presentato dai senatori Bosco e Grisolia. Quindi da parte mia sono lieto di poter aderire, e lo faccio con il più vivo entusiasmo, alle brevi parole pronunciate dal collega Bosco.

Senonchè nel mio ordine del giorno vi è una seconda parte la quale concerne il trattamento degli addetti stampa in servizio all'estero. Nel progetto di legge, attualmente in esame avanti al Senato, gli addetti stampa hanno un assegno base più o meno rapportato a quello dei funzionari di grado decimo, cioè dei vice-consoli. Detto trattamento, per quanto riguarda gli addetti stampa, è palesemente inadeguato non solo alle loro esigenze personali, ma è inadeguato soprattutto alle attività che gli addetti stampa debbono svolgere, attività di carattere spesso assai delicato, che impongono comunque compiti di cortesia e di obblighi sociali.

Per questo, nei limiti naturalmente delle disponibilità di bilancio, io propongo che, se non è possibile farlo immediatamente, in vista almeno dell'attuazione della nuova legge organica sul trattamento economico dei funzionari diplomatici e consolari, si proceda senza esitazione ad una revisione anche del trattamento economico degli addetti stampa adeguandolo alle loro più elementari esigenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Dominedò.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo, rifacendosi alla chiara relazione del senatore Gerini, sottolinea la necessità di procedere con urgenza all'esame e, se del caso, all'approvazione del presente disegno di legge, perchè essendo cessato di essere in vigore il precedente decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dell'8 aprile 1947, prorogato, attraverso il decreto del 22 luglio 1949, sino al 30 giugno 1950, ci troviamo in verità dinanzi ad una situazione di assenza di norme legislative in questo settore. Sia sotto il profilo della necessità di provvedere secondo le norme di legge, al trattamento dei funzionari diplomatici e consolari all'estero, sia sotto il profilo di aver in mano lo strumento giuridico per poter proce-

dere legittimamente alle esigenze di modifiche, riduzioni, istituzioni di ulteriori posti per le funzioni diplomatiche e consolari, appare chiara ed evidente l'urgenza e la improrogabilità di norme che intervengano a disciplinare la materia.

Già la Camera dei deputati suffragò col suo voto il presente disegno di legge, prima del periodo delle ferie. Dopo un'ampia discussione il disegno di legge è stato adeguatamente istruito in sede di Commissione per gli affari esteri del Senato, come mi è noto avendo avuto l'onore di partecipare ai lavori della Commissione stessa.

I criteri informativi sono, in sostanza, quelli di prorogare le norme preesistenti, salvo ulteriori ritocchi e miglioramenti atti a garantirne un più efficace e più giusto funzionamento, sino a quando, raggiunta una maggiore stabilità nelle posizioni economiche e valutarie internazionali, si potrà procedere, come è intendimento del Governo, ad una legge organica sulla materia, per quanto riguarda il trattamento dei funzionari all'estero. In quell'occasione tutti i criteri potranno essere studiati, vagliati, e, se del caso, opportunamente utilizzati.

Si potrà, nell'elaborazione della futura legge organica, tener conto di tutte le possibili innovazioni che risultino idonee in materia; si potrà studiare se adottare anche in parte il sistema del controllo attraverso un eventuale rendiconto; si potrà studiare se introdurre un *plafond*. La questione resterà aperta onde il Governo possa sottoporre al Parlamento il più idoneo disegno di legge rispondente ad un ordine di stabilità.

Nell'attuale situazione, considerato che questo presupposto di stabilità non è ancora acquisito, ritengo che in tutta coscienza non si possa se non suggerire la più rapida approvazione del presente disegno di legge, il quale peraltro porta seco dei miglioramenti che non esiterei a considerare notevoli e, per un certo aspetto, essenziali, rispetto all'ordinamento venuto a scadere, nel senso che con l'attuale disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, sono tracciati dei criteri precisi, delle linee direttrici all'opera della Commissione, appositamente costituita nell'ambito del potere

esecutivo, per introdurre i coefficienti così di maggiorazione come di riduzione rispetto all'assegno base per il funzionario diplomatico e consolare all'estero. Sotto questo profilo credo che, nel sistema attuale, che è il solo che oggi sembra applicabile e che del resto risponde a quello tutt'ora applicato presso altri Paesi, si siano introdotte le possibili modifiche, i possibili miglioramenti.

Quanto all'aspetto finanziario della materia, dinanzi anche al dubbio espresso dalla Commissione finanze e tesoro, io dichiaro a nome del Governo che, anche applicando l'organico, la presente legge è destinata ad operare nell'ambito degli stanziamenti previsti. Sotto questo profilo, ricorderò che l'articolo 3 dispone che i decreti del Ministro degli affari esteri, relativi all'applicazione dei coefficienti di maggiorazione o di riduzione previsti dalle commissioni speciali, debbano essere emanati di concerto con il Ministro del tesoro.

Con questi chiarimenti ho l'onore di chiedere al Senato della Repubblica l'approvazione del presente disegno di legge.

Debbo ancora aggiungere una parola per quanto riguarda gli ordini del giorno. Il Governo non ha nulla da eccepire all'ordine del giorno del senatore Bosco, perchè esso rientra precisamente nel motivo ispiratore che ho ricordato testè, il criterio, cioè, di procedere alla elaborazione di una legge organica sul trattamento dei funzionari diplomatici e consolari all'estero. Per quanto riguarda la richiesta contenuta nell'ordine del giorno del senatore Cerulli Irelli, circa il trattamento degli addetti stampa all'estero, in linea di principio esprimo l'adesione del Governo a quanto contenuto nell'ordine del giorno stesso, osservando anche che, se oggi preme la necessità dell'approvazione della presente legge, l'ordine del giorno proposto dal senatore Cerulli Irelli, approvato dal Senato, potrà essere, almeno a mia opinione personale, motivo direttivo anche per l'opera che le commissioni per la determinazione del coefficiente di maggiorazione o di riduzione dovranno svolgere in stretta aderenza alle reali esigenze.

Circa il punto contenuto ancora nell'ordine del giorno del senatore Bosco, relativo al trattamento del personale all'interno

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

rispetto a quello all'estero, non posso che esprimere un'adesione di principio, sottolineando che il prendere in esame questa proposta ragionevole non esclude che l'esame complessivo del problema debba essere condotto in modo da non determinare aggravio per l'Erario dello Stato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sottosegretario, l'ordine del giorno del senatore Bosco contiene un impegno per il quale viene fissato un termine. Mi pareva che ella prima avesse accennato ad un termine incerto, mentre l'ordine del giorno contiene un termine preciso.

**DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Onorevole Presidente, io ho dichiarato che in linea di principio il Governo è favorevole all'elaborazione della prossima legge organica e che ritiene precisamente di poter adempiere questo suo impegno nel termine indicato.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Il primo è quello dei senatori Bosco e Grisolia, di cui è già stata data lettura.

**BOSCO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOSCO.** Signor Presidente, dal momento che il Governo ha accettato l'ordine del giorno, ritengo superflua la votazione. Resta inteso che il Governo si impegna a rielaborare la materia e a presentare il disegno di legge nel termine di massima indicato nell'ordine del giorno stesso.

**PRESIDENTE.** Segue l'ordine del giorno del senatore Cerulli Irelli, di cui pure è stata data lettura.

Domando al presentatore se vi insiste.

**CERULLI IRELLI.** Ritengo superflua la votazione, data la assicurazione piena fornita dall'onorevole Sottosegretario.

**GRISOLIA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRISOLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito, a questo punto, di manifestare, a nome del Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano, il parere favorevole al disegno di legge in discussione nel testo emendato dalla Commissione.

Quanto all'ordine del giorno presentato dal collega Bosco e da me in seno alla 3<sup>a</sup> Commis-

sione permanente del Senato, debbo precisare che questo ordine del giorno non è da considerarsi soltanto del senatore Bosco e del sottoscritto, bensì di tutta la 3<sup>a</sup> Commissione permanente degli affari esteri del Senato che lo ha fatto proprio dopo una lunga discussione. All'uopo, riferisco che alcuni componenti la detta Commissione volevano fissare un termine più breve, data la provvisorietà del trattamento di cui al disegno di legge n. 1213; (si è persino parlato del 30 giugno 1950), ma poi fu accertato all'unanimità il termine del 30 giugno 1952 di cui all'ordine del giorno in parola.

Aggiungo che, in un primo momento, nella stessa relazione della Commissione si prospettava l'opportunità di un termine limitato al 1951; termine che è stato abbandonato per raggiungere l'unanimità sull'ordine del giorno in parola.

Mi sorprende pertanto l'atteggiamento odierno di alcuni membri della 3<sup>a</sup> Commissione e dello stesso onorevole Sottosegretario di Stato Dominedò che, in seno alla Commissione, manifestò il suo parere favorevole all'ordine del giorno così come oggi presentato al Senato.

M'incombe pertanto l'obbligo di fare presente che gli ordini del giorno, specie quando riportano l'unanimità della Commissione competente, debbono essere sottoposti al voto dell'Assemblea in seduta pubblica, risultando insufficiente, per non usare altro termine, rimettersi al Governo.

Nel caso in esame poi la ragione dell'ordine del giorno è chiara. Si è inteso e s'intende impegnare il Governo a presentare sollecitamente un progetto di legge organico, in quanto il disegno di legge n. 1213 non risolve in modo concreto e soddisfacente la soggetta materia.

Ecco perchè io insisto, dopo questi brevi chiarimenti, nel chiedere all'onorevole Presidente della nostra Assemblea di voler sottoporre alla votazione del Senato l'ordine del giorno che, pur portando le sole firme dei senatori Bosco e Grisolia, deve ritenersi presentato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno, del quale ho già dato lettura, presentato dai senatori Bosco e Grisolia a nome della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

I funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria percepiscono:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

I provvedimenti di istituzione, soppressione o variazione di sedi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei ministri.

Con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro, sono determinati per ciascuna Rappresentanza diplomatica e per ciascun Ufficio consolare di prima categoria, i posti ai quali gli assegni di sede sono attribuiti. Per i posti del personale degli Uffici commerciali all'estero i relativi decreti sono emanati anche di concerto col Ministro per il commercio con l'estero.

(È approvato).

#### Art. 3.

Gli assegni di sede sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, determinate secondo

coefficienti da fissarsi entro i limiti delle somme iscritte in bilancio con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 24. In via eccezionale e sempre che ricorrano esigenze particolari possono essere determinati coefficienti diversi per i singoli posti di una stessa sede.

Con la stessa procedura ed entro i medesimi limiti possono essere apportate ai coefficienti di maggiorazione o di riduzione le variazioni che si rendano necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede.

(È approvato).

#### Art. 4.

Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, competono ai coniugati purchè non separati legalmente, ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugati non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

Ai vedovi che abbiano una o più figlie nubili maggiorenni con essi conviventi ed a carico, è corrisposto lo stesso trattamento previsto per gli ammogliati senza figli.

(È approvato).

#### Art. 5.

Ai fini della presente legge si intende per « assegno di sede » quello stabilito dalla lettera b) dell'articolo 1 comprensivo degli eventuali aumenti o riduzioni in relazione alle singole sedi, e per « assegno personale » quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con la maggiorazione eventualmente dovuta in dipendenza della situazione di famiglia, ai sensi del precedente articolo.

(È approvato).

## Art. 6.

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, nelle misure indicate in lire italiane nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute nella presente legge, sono pagati in valuta locale secondo un rapporto fisso di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro.

Eccezionalmente, in caso di particolari esigenze, il pagamento può essere effettuato in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

*(È approvato).*

## Art. 7.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, spetta a ciascuno l'assegno del posto al quale è destinato, anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede.

*(È approvato).*

## Art. 8.

L'assegno personale compete dal giorno di assunzione di funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno stesso in cui il funzionario od impiegato di ruolo lascia l'ufficio.

Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendano indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante, al funzionario cessante è corrisposto l'assegno di sede in godimento ridotto del venti per cento, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia, per un periodo non eccedente i cinque giorni.

*(È approvato).*

## Art. 9.

Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario, l'intero assegno personale. Se, peraltro, sussista il diritto per ragioni di cumulo ad un congedo ordinario superiore ad un mese, l'assegno personale compete nella misura intera per i primi due mesi, e ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nel limite del congedo ordinario spettante.

A coloro che vengano a trascorrere il congedo ordinario in Italia, oltre al trattamento di cui al precedente comma, viene corrisposto l'intero assegno personale anche per i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi, con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il godimento dell'assegno per i giorni di viaggio è consentito una volta l'anno, qualunque sia la durata del congedo stesso.

Qualora l'assenza dalla sede si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario cessa la corresponsione dell'assegno personale.

Ai fini del trattamento di cui ai commi precedenti il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto della metà qualora il funzionario od impiegato di ruolo sia chiamato a prestare servizio al Ministero, ovvero sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato a disposizione, in aspettativa od a riposo.

Nei casi di congedo ordinario fruiti prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero non compete l'assegno, nè durante il periodo di congedo, nè per i giorni di viaggio.

*(È approvato).*

## Art. 10.

A coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia o che vi siano trattenuti durante o allo scadere del congedo ordinario, è conservato, in relazione al periodo in cui tale servizio è prestato, l'intero assegno personale per i primi dieci giorni, ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i 50 giorni. Compete inoltre il

rimborso delle spese di viaggio e l'assegno personale intero per i giorni di viaggio stabiliti a norma dell'articolo 9.

Nei casi di comando temporaneo da una ad altra sede all'estero, esclusi i casi di reggenza, compete un trattamento economico pari all'assegno della sede di provenienza integrato dell'eventuale differenza tra l'assegno stesso e quello del posto effettivamente occupato. Per i primi trenta giorni è corrisposto inoltre il normale trattamento di missione.

Il periodo di tempo trascorso fuori sede per ragioni di servizio da determinarsi mediante verbali, non è calcolato nel computo della durata del congedo ordinario spettante a termini delle disposizioni in vigore.

*(È approvato).*

#### Art. 11.

¶ Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale, o la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle vigenti disposizioni a suo carico come se egli fosse in sede.

Nel periodo in cui il titolare in congedo ordinario percepisce soltanto un terzo dell'assegno personale, tali spese sono ripartite fra il titolare ed il reggente, in ragione della metà per ciascuno.

Le spese stesse sono, invece, a carico del reggente quando il titolare cessi, per qualsiasi ragione, dal godimento totale dell'assegno.

*(È approvato).*

#### Art. 12.

Agli incaricati d'affari muniti di lettere creditizie e agli altri funzionari di ruolo di gruppo A, incaricati della reggenza di uffici consolari e che non godano di assegno proprio, è attribuito, con decreto del Ministro per gli affari esteri, un assegno di reggenza che non può superare i quattro quinti dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

*(È approvato).*

#### Art. 13.

Al funzionario di gruppo A, chiamato a sostituire il titolare di un ufficio, trascorsi i termini previsti dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della presente legge, entro i quali il titolare fruisce dell'intero assegno personale o della metà di esso, è corrisposta, in aumento del normale assegno personale dovutogli, una quota pari ai due quinti dell'assegno di sede del titolare.

*(È approvato).*

#### Art. 14.

Durante il congedo straordinario del titolare od in caso di vacanza del posto, al funzionario di gruppo A, incaricato della reggenza, che goda di proprio assegno personale, sono devoluti i tre quinti dell'assegno di sede relativo al posto assunto in reggenza.

*(È approvato).*

#### Art. 15.

L'assegno di sede del reggente, aumentato di quello di reggenza, non può superare i quattro quinti dell'assegno di sede del titolare, ferma restando la corresponsione, oltre tale limite, dell'eventuale maggiorazione di famiglia già goduta sul proprio assegno di sede dal reggente medesimo.

Tale trattamento non può, in ogni caso, essere inferiore a quello relativo al posto anteriormente occupato.

*(È approvato).*

#### Art. 16.

Nei casi di reggenza affidata a personale appartenente ai gruppi B e C il trattamento di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 è ridotto alla metà.

Qualora per l'applicazione dell'articolo 15 il reggente appartenente ai gruppi B e C non venga a beneficiare di alcun miglioramento rispetto al proprio assegno, gli è attribuito, in ogni caso, a titolo di indennità di reggenza, un decimo del suo personale assegno.

*(È approvato).*

## Art. 17.

Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, l'assegno di reggenza sarà fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, nei limiti di cui agli articoli sopracitati, oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Nel caso di reggente di ufficio consolare munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza è costituito dall'assegno di sede stabilito per il posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

(È approvato).

## Art. 18.

All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede, spetta una indennità di sistemazione.

L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un decimo dell'assegno di sede annuo stabilito per il posto al quale il funzionario od impiegato di ruolo è destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Per i titolari di rappresentanze diplomatiche e per coloro che godano di alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato, l'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento.

L'indennità anzidetta è corrisposta per intero all'atto della destinazione del trasferimento; essa si intende acquisita per una metà con l'assunzione delle funzioni in sede e, per l'altra, allo scadere dei primi due anni di residenza nella sede stessa.

Qualora, prima della scadenza del biennio, abbia luogo il trasferimento ad altra sede all'estero, la quota precedentemente non acquisita è trattenuta sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede. Tale quota non può in ogni caso superare la metà dell'indennità di sistemazione prevista per la nuova sede, restando acquisita l'eventuale eccedenza.

Per coloro che, prima della scadenza del biennio, siano chiamati a prestare servizio al Ministero ovvero collocati a disposizione, la quota non acquisita è trattenuta in occasione

e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero, sulla indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'indennità di sistemazione si considera interamente acquisita, qualora, per qualsiasi motivo, si determini la cessazione definitiva dal servizio.

Il personale destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la sua residenza, è tenuto a restituire integralmente la indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'amministrazione o per cause di forza maggiore e l'interessato compri di avere già impegnato, in tutto o in parte nelle spese di sistemazione, l'indennità corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determina la quota di tale indennità da considerarsi come acquisita. Tale quota non può, comunque, superare la metà dell'indennità percepita ed il beneficiario è tenuto a restituire la quota residua.

(È approvato).

## Art. 19.

Il recupero delle quote non acquisite di indennità di prima sistemazione concesse in base al decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1195, e successive integrazioni e modificazioni e in base al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, sarà effettuato trattenendo la metà dell'indennità di sistemazione della precedente sede nella misura prevista dalla presente legge, fermo restando il limite di cui al comma 5° del precedente articolo.

(È approvato).

## Art. 20.

L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato, può essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese



dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro degli affari esteri.

La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai titolari di rappresentanze diplomatiche.

(È approvato).

#### Art. 21.

Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a disposizione da altre amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti od internazionali, può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 22.

Le spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento delle sedi diplomatiche all'estero gravano per metà del loro importo sull'assegno del titolare della rappresentanza diplomatica. Le spese di cancelleria e le minute spese varie di ufficio occorrenti agli uffici consolari di prima categoria all'estero sono interamente a carico dello Stato entro i limiti fissati dal Ministero degli affari esteri; sono altresì interamente a carico dello Stato le spese di illuminazione e riscaldamento e quelle di pulizia occorrenti per gli ambienti destinati a detti uffici.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero degli affari esteri, siano sproporzionate all'assegno personale del dipendente che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota non può superare la metà delle spese medesime.

Nel caso che un incaricato di affari o un reggente di uffici consolari incontri le spese eccezionali di cui al comma precedente, durante il periodo in cui non goda di assegno di reggenza, il rimborso può essere elevato ai quattro quinti delle spese medesime.

(È approvato).

#### Art. 23.

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale contemplato nella presente legge in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

(È approvato).

#### Art. 24.

È istituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso, in servizio all'estero. La commissione fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa sottoposte, tenendo conto:

a) delle variazioni intervenute sul tasso dei cambi;

b) delle variazioni medie del costo della vita, con particolare riguardo all'alloggio;

c) delle necessità di rappresentanza, in relazione alle particolari esigenze delle singole sedi diplomatico-consolari.

La commissione, nominata dal Ministro per gli affari esteri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ed è composta dal Direttore generale del personale, che presiede la Commissione in caso di impedimento del Sottosegretario, di due funzionari del gruppo A, del Ministero degli affari esteri, di un magistrato della Corte dei conti, di tre rappresentanti del Ministero del tesoro (uno della Ragioneria generale dello Stato, il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, uno della Direzione generale del tesoro) e di un consulente

giuridico del Ministero degli affari esteri, designati ciascuno dalle amministrazioni di appartenenza. In caso di impedimento, per ciascun membro può essere nominato un supplente.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazione, anche funzionari di speciale competenza.

Le mansioni di segretario sono esplicate da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

#### Art. 25.

Gli stipendi ed accessori al personale di ruolo in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero sono liquidati in lire italiane.

È consentito tuttavia, che, su domanda degli interessati, gli stipendi stessi siano trasferiti all'estero, nella stessa valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione.

(È approvato).

#### Art. 26.

Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni personali trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure

fissate per gli assegni dalla tabella allegata alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare sarà trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 6. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

(È approvato).

#### Art. 27.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1950.

Nel periodo intermedio tra il 1° luglio 1950 e le date di decorrenza che saranno fissate dai decreti di cui all'articolo 3, lettera b), gli assegni al personale degli Uffici diplomatici e consolari all'estero continuano ad essere regolati nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto fino all'entrata in vigore della legge organica sul trattamento economico del personale della carriera diplomatico-consolare.

(È approvato).

#### Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

## TABELLA.

## ASSEGNI DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Ruolo e carica	Assegno mensile lordo lire
PERSONALE DEL RUOLO DIPLOMATICO CONSOLARE.	
Ambasciatore . . . . .	832.000
Ministro . . . . .	535.000
Consigliere . . . . .	287.000
Primo segretario . . . . .	208.000
Secondo segretario . . . . .	173.000
Terzo segretario . . . . .	158.000
Quarto segretario . . . . .	153.000
Quinto segretario . . . . .	153.000
Console generale . . . . .	337.000
Console . . . . .	218.000
Console aggiunto (presso Consolato generale) . . . . .	208.000
Vice console (Capo ufficio) . . . . .	188.000
I Vice console (presso Consolato generale e Consolato) . . . . .	168.000
II Vice console (presso Consolato generale) . . . . .	153.000
PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ADDETTI COMMERCIALI.	
Consigliere commerciale . . . . .	270.000
Addetto commerciale . . . . .	205.000
Assistente addetto commerciale . . . . .	175.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI SERVIZI TECNICI.	
Consigliere dell'emigrazione . . . . .	188.000
Vice consigliere dell'emigrazione . . . . .	153.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI CONSOLARI.	
Commissario consolare . . . . .	158.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI TECNICI. PER L'ORIENTE.	
Commissario tecnico per l'Oriente . . . . .	168.000
CONSOLI GIUDICI.	
Console giudice . . . . .	208.000
PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ADDETTI STAMPA.	
Addetto stampa . . . . .	168.000

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

Ruolo e carica	Assegno mensile lordo lire
PERSONALE DEL RUOLO DEI CANCELLIERI.	
Primo cancelliere . . . . .	109.000
Secondo e terzo cancelliere . . . . .	94.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI SEGRETARI COMMERCIALI.	
Primo segretario commerciale . . . . .	109.000
Secondo segretario commerciale e segretario commerciale aggiunto . . . . .	94.000
PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ARCHIVISTI ALL'ESTERO.	
Archivista . . . . .	79.000
<i>(È approvato).</i>	

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

Pongo ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io non so se questo disegno di legge sia stato esaminato in sede referente dalla Commissione finanze e tesoro. La relazione non ne parla. Probabilmente l'esame sarà avvenuto; vuol dire che io, che vi appartengo ma spesso non posso intervenire, non sarò stato presente il giorno della discussione. Avrei voluto conoscere quale incidenza abbia questo disegno di legge sul bilancio, quali aumenti conseguano da esso per il trattamento dei funzionari. Ciò non è indicato nella relazione della Commissione e nemmeno nelle tabelle. Voi avete approvato le tabelle senza conoscere quali novità contengano e che cosa percepivano i funzionari fino ad oggi.

Ma io non mi soffermo su questa e su altre considerazioni che potrei fare. Debbo dichiarare che voterò contro questo progetto per una ragione pregiudiziale, ragione che ho già esposto parecchie volte. Credo che il trattamento dei funzionari dello Stato nei diversi rami dell'Amministrazione debba essere considerato e fissato con criterio unitario. Ho già spiegato più volte come sia cattiva, anzi pessima amministrazione il trattare separatamente una categoria, il concedere aumenti ad una categoria senza occuparsi simultaneamente delle altre.

Noi non sappiamo quale carico facciamo pesare sul bilancio dello Stato quando votiamo questi aumenti, dico aumenti perchè evidentemente non può trattarsi che di aumenti; infatti non ho mai visto attuare un cambiamento nel trattamento del personale proponendo ribassi. Noi non sappiamo adunque quali conseguenze avranno sul bilancio del Ministero degli affari esteri queste variazioni. Inoltre va considerato che certamente tutti i funzionari degli altri rami dell'Amministrazione statale chiederanno parità di trattamento.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma qui non si tratta di aumenti.

RICCI FEDERICO. Non per nulla è detto all'inizio che questo disegno di legge è fatto di concerto dal Ministro degli affari esteri e da quello del Tesoro. Ma se vogliamo veramen-

te fare un concerto, non bastano i rappresentanti di questi due Ministri. Esiste un Ministro senza portafoglio che l'onorevole De Gasperi, allorché formò l'attuale Gabinetto, dichiarò si sarebbe occupato in modo speciale della questione del trattamento dei dipendenti dello Stato. Ancora pochi giorni fa v'erano giornali che promettevano quanto prima una legge da lui studiata sul trattamento dei dipendenti dallo Stato. Orbene, perchè a questo concerto manca la voce del Ministro Petrilli? Non dovrebbe mancare il suo parere. Questa è una ragione di più che mi spinge a votare contro il disegno di legge.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sia permessa una sola parola. Forse l'onorevole senatore Ricci non ha ascoltato la breve relazione che ho avuto l'onore di fare. Allora, ad integrazione della medesima, debbo dichiarare che il presente disegno di legge ha un carattere di necessaria provvisorietà, tanto che è accompagnato dall'approvazione, anche per parte del Governo, dell'ordine del giorno Bosco-Grisolia — votato all'unanimità dalla 3ª Commissione permanente del Senato — col quale si esprime il voto per la emanazione di una legge organica sul trattamento del personale diplomatico e consolare all'estero. Tale carattere di necessaria provvisorietà sta ad attestare che il Governo è estremamente sensibile all'esigenza di una sistemazione generale ed organica della materia, e in tale sede darà applicazione e sviluppo ai criteri indicati dal senatore Ricci ai fini di contemplare su un piano generale le esigenze della riforma della burocrazia, pur tenendo conto delle particolari esigenze inerenti a ciascuna branca di essa e, in particolare, a quella branca che porta il lavoro dei rappresentanti dello Stato oltre frontiera.

Per quanto riguarda poi un elemento di fatto, debbo precisare, onde il voto del Senato sia dato veramente *ex informata conscientia*, che non c'è una lira di spostamento (poco fa non volevo interrompere, ma dare solo una immediata precisazione di fatto all'onorevole Ricci) rispetto alle precedenti tabelle portate dall'ordinamento di carattere provvisorio di cui oggi

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

il Senato è chiamato a confermare, per ragioni di necessità, l'applicazione.

Infine, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, debbo ripetere ciò che ho detto nella dichiarazione preliminare: è chiaro — e sono lieto di ribadirlo a nome del Governo — che quanto stabilito dal disegno di legge non comporta una lira di aumento rispetto ai precedenti impegni legislativamente determinati, ed opera nell'ambito degli stanziamenti previsti, perchè il Governo intende mantenere e rinnovare gli impegni presi dinanzi al Senato della Repubblica.

PARATORE. Prendiamo atto con piacere di queste dichiarazioni e ci rivedremo al consuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma fra l'Italia e la Turchia, il 24 marzo 1950 » (1256).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma fra l'Italia e la Turchia, il 24 marzo 1950 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 1256.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Domando al relatore se ha qualche osservazione da fare.

GERINI, *f.f. relatore*. Il relatore si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Domando al Governo se vuol fare qualche osservazione.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa a quanto contenuto nella relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia, il 24 marzo 1950.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

**T R A I T É****d'Amitié, de Conciliation et de Règlement Judiciaire  
entre la République Italienne et la République Turque**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

et

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE

animés d'un égal désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié existant entre leurs deux Pays;

soucieux de suivre, en toute circonstance, une politique de bonne entente; voulant affirmer leur désir de contribuer à l'œuvre de la paix générale et de résoudre, selon les principes du Droit International et de la Charte des Nations Unies, les différends qui viendraient à s'élever entre l'Italie et la Turquie,

ont résolu de conclure un Traité d'Amitié, de Conciliation et de Règlement Judiciaire, et ont désigné, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE:

Son Excellence le Comte Carlo SFORZA, Sénateur, *Ministre des Affaires Étrangères*

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE:

Son Excellence Necmeddin SADAK, Député de Sivas, *Ministre des Affaires Étrangères*

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Il y aura paix et amitié perpétuelles entre l'Italie et la Turquie.

## Art. 2.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que tous les différends de quelle nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre Elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique normale, seront soumis à la procédure de conciliation prévue par les articles 6 à 17 ci-après.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché, conformément aux articles 18 à 22 du présent Traité.

## Art. 3.

Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux questions qui, en vertu des Traités en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, rentrent dans la compétence de l'une d'Elles, ni aux questions qui se rapportent aux droits de souveraineté. Chacune des Parties aura le droit de déterminer, par une déclaration écrite, si une question relève du droit de souveraineté, l'autre Partie pouvant, en cas de contestation, recourir à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice pour faire décider de cette question préjudicielle.

La sentence arbitrale sera rendue d'après les principes du Droit International.

Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent également pas aux différends nés de faits qui sont antérieurs au présent Traité.

## Art. 4.

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d'autres Conventions en vigueur entre les Parties en litige, seront réglés conformément aux dispositions de ces Conventions.

## Art. 5.

1. — S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par le présent Traité avant qu'une décision définitive ait été rendue dans des délais raisonnables par l'autorité compétente.

2. — La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par le présent Traité devra notifier à l'autre Partie son intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée.

## Art. 6.

Une Commission permanente de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité.

Cette Commission sera composée de trois Membres.

Les Hautes Parties Contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs. Elles désigneront, d'un commun accord,



le président qui ne devra ni être ressortissant des Hautes Parties Contractantes ni avoir sa résidence habituelle sur leurs territoires, ni se trouver à leurs services. Si, à défaut d'entente, la nomination du président n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera désigné de la façon suivante:

Chacune des deux Hautes Parties Contractantes présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour Permanente d'arbitrage de la Haye en dehors des membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le président.

Dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes ne présenterait pas ses candidats, il appartiendrait au Président de la Cour de désigner, sur la demande de l'Une d'Elles, le président de la Commission permanente.

Les commissaires sont nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, en tous les cas, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par Elle et de lui désigner un successeur. Elle aura aussi le droit de retirer son consentement à la nomination du président.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite d'expiration de mandat, de révocation, de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

#### Art. 7.

La Commission de Conciliation sera saisie par voie de requête adressée au président, par les deux Parties agissant d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. La requête, après avoir exposé l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée en même temps par celle-ci à l'autre Partie.

#### Art. 8.

Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'une des Parties aura porté un différend devant la Commission de Conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.

#### Art. 9.

La Commission de Conciliation se réunira, sauf accord contraire des Parties, au lieu désigné par son président.

## Art. 10.

La Commission de Conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles et de s'efforcer de concilier les Parties.

Après examen de l'affaire elle formulera, dans un rapport, des propositions en vue du règlement du différend.

## Art. 11.

La procédure devant la Commission de Conciliation sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure en tenant compte, sauf décisions contraires prises à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III<sup>ème</sup> de la Convention de La Haye du 18 Octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

## Art. 12.

Les délibérations de la Commission de Conciliation auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

## Art. 13.

Les Parties auront le droit de nommer auprès de la Commission des agents conseils et experts, qui serviront en même temps d'intermédiaires entre Elles et la Commission, ainsi que de demander l'audition de toute personne dont le témoignage leur paraîtrait utile.

La Commission aura, de son côté, la faculté, de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître, avec l'assentiment de leurs Gouvernements.

## Art. 14.

Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la Commission de Conciliation et en particulier à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user de tous les moyens dont Elles disposent d'après leur législation pour lui permettre de procéder à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts.

## Art. 15.

La Commission de Conciliation présentera son rapport dans les quatre mois à compter du jour où elle a été saisie du différend, à moins que les Parties ne conviennent de prolonger ce délai.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. Le rapport n'aura, ni quant à l'exposé des faits, ni quant aux considérants juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

Art. 16.

La Commission de Conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer au sujet des propositions de règlement contenues dans son rapport. Ce délai ne dépassera pas trois mois.

Art. 17.

Pendant la durée effective de la procédure, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté de commun accord entre les Parties qui en supporteront chacune une partie égale.

Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon.

Art. 18.

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission de Conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'Elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour Internationale de Justice.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour de Justice, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché ex aequo et bono.

Art. 19.

Les Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Internationale de Justice, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre Elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties Contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.

Art. 20.

Si la Cour Internationale de Justice établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties Contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.

## Art. 21.

L'arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

## Art. 22.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties Contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de Conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice.

## Art. 23.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l'expiration du présent Traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent Traité ou de tout autre Traité que les Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

## Art. 24.

Les contestations qui pourraient surgir, soit dans l'interprétation, soit dans l'exécution du présent Traité, seront soumises directement, par voie de simple requête, à la Cour Internationale de Justice.

## Art. 25.

Le présent Traité sera ratifié dans le plus bref délai possible et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications qui aura lieu à Ankara. Il aura une durée de cinq ans à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et l'ont muni de leurs sceaux.

FAIT à Rome, en langue française, en double exemplaire, le 24 mars 1950.

Pour l'ITALIE

SFORZA.

Pour la TURQUIE

SADAK.

Rome, le 24 mars 1950.

Excellence,

Les pourparlers, visant à la conclusion d'un Traité d'Amitié, de Conciliation et de Règlement Judiciaire entre l'Italie et la Turquie ont heureusement abouti, et ce Traité a été signé aujourd'hui. A cette occasion j'ai l'honneur de faire part à Votre Excellence de l'intention de mon Gouvernement d'assurer également une base de développement aux relations culturelles appelées à favoriser une compréhension et une amitié toujours plus intimes entre les peuples de nos deux Pays, tous deux membres du Conseil de l'Europe.

A cet effet, le Gouvernement Italien se déclare disposé à discuter par la suite, avec le Gouvernement Turc la conclusion d'un accord culturel entre les deux Pays.

Veillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

SFORZA.

Son Excellence

Necmeddin SADAK

Député de Sivas

Ministre des Affaires Étrangères

ROME

Rome, le 24 mars 1950.

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de Sa Note en date de ce jour conçue en ces termes:

« Les pourparlers visant à la conclusion d'un Traité d'Amitié, de Conciliation et de Règlement Judiciaire entre l'Italie et la Turquie ont heureusement abouti, et ce Traité a été signé aujourd'hui. A cette occasion j'ai l'honneur de faire part à Votre Excellence de l'intention de mon Gouvernement d'assurer également une base de développement aux relations culturelles appelées à favoriser une compréhension et une amitié toujours plus intimes entre les peuples de nos deux Pays, tous deux membres du Conseil de l'Europe.

« A cet effet, le Gouvernement Italien se déclare disposé à discuter par la suite avec le Gouvernement Turc la conclusion d'un accord culturel entre les deux Pays ».

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que, pour sa part, le Gouvernement Turc convient de l'opportunité de favoriser aussi les relations culturelles entre les deux Pays et se déclare, en conséquence, disposé à discuter la conclusion d'un accord culturel entre les deux Gouvernements conformément au désir exprimé par Votre Excellence.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

SADAK.

Son Excellence

Le Comte Carlo SFORZA

*Ministre des Affaires Étrangères*

ROME

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso ed il relativo allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate, con carattere di urgenza, due interrogazioni. La prima dei senatori Conti e Macrelli, rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, chiede informazioni sull'attentato consumato alle ore 14 in via dei Prefetti 46, alla sede della Direzione del Partito repubblicano italiano.

La seconda interrogazione dei senatori Cosattini, Zanardi, Tonello e Carmagnola, rivolta al Ministro dell'interno, chiede informazioni sul criminoso attentato oggi perpetrato a danno della sede del Partito socialista unitario, in via Lombardia, in Roma.

Comunico che il Ministro dell'interno, immediatamente interpellato in proposito, si è riservato di rispondere alle interrogazioni sudette nel corso della seduta odierna, a mezzo del Sottosegretario di Stato per l'interno.

(La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 19,30).

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni dei senatori Conti e Macrelli e Cosattini ed altri.

CERMENATI, *Segretario* :

Chiediamo di interrogare subito il Presidente del Consiglio sull'attentato consumato alle ore 14 in via dei Prefetti 46 alla sede della Direzione del Partito repubblicano italiano (1449).

CONTI, MACRELLI.

Interroghiamo il Ministro dell'interno sul criminoso attentato oggi perpetrato a danno della sede del Partito socialista unitario in via Lombardia in Roma (1450).

COSATTINI, ZANARDI, CARMAGNOLA,  
TONELLO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per l'interno, per rispondere a queste interrogazioni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La risposta è quella che forse molti colleghi già possono prevedere, perchè, dato il brevissimo tempo trascorso dai due attentati, il Governo non è in condizioni di rispondere immediatamente alle due interrogazioni, essendo in corso le indagini per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità relative.

Posso assicurare che il Governo, conscio dei suoi doveri, non lascerà nulla d'intentato perchè queste indagini abbiano corso con la maggiore urgenza e rigore, ed in tal senso sono state date immediate istruzioni.

Il Governo si riserva di portare a conoscenza l'esito di questi accertamenti, non essendo ovviamente possibile in queste condizioni la discussione d'urgenza richiesta dagli onorevoli interroganti.

Non diversamente d'altronde si è agito in rapporto ai recenti attentati ad alcune sedi della Democrazia cristiana e per i quali erano pure state presentate interrogazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Conti per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

CONTI. La prima parte della risposta non mi soddisfa, perchè non si tratta di avere notizie, di sapere chi abbia deposto la bomba e l'abbia fatta scoppiare in via dei Prefetti, o meglio sulla soglia dell'appartamento occupato dalla direzione del partito repubblicano. Non si tratta di discutere intorno ai particolari che potrà, per avventura, fornire domani il Governo. Non ne date di queste risposte!

Mi può soddisfare come una premessa o meglio come una promessa la seconda parte: « il Governo è deciso a non tollerare ». Questa può essere una risposta sulla quale si può fare qualche considerazione. A questo punto, e prima che io prosegua, devo dire che io non parlo per il partito repubblicano. Non vi appartengo più, non approvando la sua politica. Parlo come repubblicano, anzi neppure, parlo come italiano, che si preoccupa della sorte del suo disgraziato Paese. Se non stiamo attenti non si sa dove si va a finire, onorevoli colleghi. Qui sono molti che hanno vissuto nel periodo 1919 e anni seguenti, ed hanno visto come cominciò ed ebbe

sviluppo quella grande tragedia nella quale il Paese precipitò. Cominciò proprio con piccole zuffe. Si schiaffeggiarono due avversari per la strada, 1 due diventarono quattro, poi otto, poi in ragione progressiva gli episodi aumentarono e la rissa tra italiani divenne la rissa dei venti anni.

Onorevoli colleghi, io dico che dobbiamo pensare a quanto accade. Non lo dico a coloro che sono decisi per le idee: lo dico a coloro che hanno ancora nello spirito qualche ideuzza reazionaria o, peggio, l'illusione che si possa, cioè, con l'aiuto di quelli, fronteggiare questi. (*Indica l'estrema sinistra*). Non commettete questo errore, onorevoli colleghi. Fu, purtroppo, l'errore di Giolitti, il quale dopo le elezioni del 1921, che portarono alla Camera 30-35 fascisti, quasi irrise noi dell'estrema, che ne avevamo criticata la politica, accennando alla falange che era entrata nel Parlamento: « vi ho portato questi » sembrò dire a fior di labbra. Oh no, non ne portate di questi rinnovatori del tragico passato, onorevoli colleghi: signori del Governo pensateci. Onorevoli colleghi della destra politica, non pensate così, perchè in cinque minuti si può perdere tutto ciò che è presidio della vita di tutti. Tenete presente che i rivoletti che affluiscono al grande fiume che domani potrebbe sommergere tutto, sono parecchi e sono tutti finanziati larghissimamente. (*Applausi*). No, onorevoli colleghi, non applaudite, questa non è materia da applausi, o di frasi: siamo al primo atto, al prologo di una nuova tragedia di fronte alla quale ci possiamo trovare in un prossimo domani.

Dicevo, dunque, che i rivoletti sono tutti finanziati. Finanziano gli industriali, i quali non arrivano a capire che il pugno sul tavolo non serve più: non arrivano a capire che bisogna ragionare, che bisogna considerare che il mondo non si ferma, ma si muove. Un rivoletto è costituito da residui della monarchia, i quali agiscono con una baldanza senza confronti ardita; un altro rivoletto è formato da residui del fascismo organizzato. Badate bene, io non odio nessuno, considero tutti questi agitati e agitatori come italiani deviati, come fratelli italiani in errore, ma dico pure che quando gli elementi che si sono insaginate le mani nelle spedizioni punitive, negli assassinii dei loro fratelli riappaiono e vogliono dominare nuovamente sul loro Pa-

se, dico che se una cosa simile fosse possibile, noi dovremmo darci alla disperazione. (*Applausi*).

Onorevoli colleghi, diciamo, dunque, al Governo di essere un Governo. Ma non come si intende volgarmente dicendo: noi vogliamo un governo forte, che meni pugni, che escogiti leggi repressive e che sgomenti gli oppositori. No, un Governo ci vuole di tipo nuovo: un tipo di Governo che non sia generato dalla vecchia matrice poliziesca. Purtroppo, in Italia, non si concepisce Governo diverso da quello dei regimi di polizia. Il Governo fa sempre ciò che la polizia suggerisce secondo la sua tecnica. È questo un grave errore. Non si può costruire la democrazia in questo modo, con i metodi dell'autoritarismo monarchico e, in genere, reazionario.

Fuori d'Italia abbiamo avuto esempi che dovrebbero essere ricordati qualche volta dai nostri uomini al Governo. Ricordate, ad esempio, Clemenceau, « il tigre? ». Dite tutto quello che volete di lui, ma dovrete pur sempre ammettere che gli era dieci cubiti più in alto di tutti i Bismark della terra. Ebbene Clemenceau non pensò mai ad una legge eccezionale, e riuscì, tuttavia, a maneggiare e a vincere i suoi avversari. La Repubblica in Francia attraversò tutti i più gravi momenti della sua vita senza leggi eccezionali: dunque, niente leggi eccezionali, in Italia. Ci vuole autorità che sia riconosciuta immediatamente dal Paese. E l'autorità riconosciuta dal Paese è, onorevoli colleghi, l'autorità serena, che fa valere la legge e che tutela i diritti degli Italiani, la tranquillità delle famiglie italiane.

Io, ve lo dico subito, non so se voterò le leggi che saranno presentate, o se voterò qualche articolo che Scelba sta studiando per reprimere movimenti e azioni sovversive. Che volete reprimere! A che serve il reprimere? Si tratta di far ragionare gli Italiani, di svegliare nello spirito degli Italiani i sentimenti nobili, di allontanarli dalla brutalità, dalla bestialità nella quale corriamo il pericolo di affogare. Si tratta di questo. Facciamo sapere, ai giovani d'Italia che non sanno, che cosa fu il fascismo: ricordiamo le cronache dal 1919 al 1926, le cronache della guerra civile nella quale precipitammo in quel tempo e il servaggio del tempo successivo. La guerra civile, onorevoli colleghi, può sorprenderci da un momento all'altro. Può pro-



vocarla un fatto in una città; lo stesso fatto nell'altra città; nel paesetto può scoppiare la rissa fra quattro persone: se si comincia non c'è più riparo. E, allora, rivolgiamoci al popolo italiano, onorevoli colleghi, invochiamo dal popolo italiano calma, serietà, uso della ragione...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Siamo perfettamente d'accordo in questo.

CONTI. ... calma e uso della ragione per apprezzare le cose e valutarle. Diciamo ai giovani quel che hanno fatto i fascisti, scriviamo e diffondiamo notizie della sanguinosa, umiliante cronaca italiana degli anni dolorosi e disastrosi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo sanno tutti e nonostante ciò queste cose avvengono.

CONTI. Ma no, onorevole Bubbio, gl'Italiani hanno già dimenticato e i giovani non sanno. Purtroppo, voi, caduti sopra una poltrona ministeriale non siete più quelli che eravate prima. Vi chiudete, vi incapsulate, vi annichilite, non riuscite più a capire i fatti e le cose della vita che si svolge lontano dal Viminale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non dimentichiamo ciò che abbiamo patito nel 1922 e nel 1924.

CONTI. Meglio così, ma non perdiamoci in ciarle. Io in questo momento parlo da amico a tutti voi e dico: non stiamo a farci il contraddittorio a tutti i costi, cerchiamo di risolvere nel nostro spirito il problema dell'ora che volge. Affermo che il modo migliore di uscire da questa fase incerta, prima di entrare in quella della lotta, è di chiamare il Paese a capire la tragedia nella quale precipiteremmo.

Cominciamo scusando i giovani i quali hanno commesso sciocchezze per esaltazione determinata da suggestioni di faziosi. Non si commetta l'errore di persecuzioni del pensiero e specialmente di stoltezze e stupidaggini. Il pretore di San Severo ha assolto, di questi giorni, quattro giovani che erano stati, da fanatici, denunciati per aver depresso una corona di fiori al monumento dei caduti con la scritta: « A colui che è sepolto in tutta l'Italia ». Io non so come avrei trattato, mentalmente, il giudice che avesse condannato quei giovani. Per fortuna il giudice di San Severo non ha avuto paura di critiche ed ha assolto. Io dico, che se mi avessero invitato alla difesa avrei accettato, perchè le scempiag-

gini non devono essere elevate a dignità di imputazione.

E allora, signori, vediamo, noi che abbiamo i massimi doveri, che cosa dobbiamo fare nella situazione in cui è il Paese? Vediamo come si possa uscirne senza dolori e senza sangue. Cominciamo a modificare le nostre idee e a eliminare superstizioni. Non leggi repressive eccezionali, ma qualsiasi fascista, con le mani insanguinate che ancora agisca, sia chiamato a ragionare: se non vorrà ragionare, sia chiamato avanti al magistrato, che dovrà applicare la legge. Voi avete la possibilità, senza intensificare la legislazione, di provvedere tranquillamente nei riguardi del vecchio partito fascista. La Costituzione, nella sua XII disposizione transitoria ha dichiarato non più possibile la ricostituzione. È chiaro che i componenti di quel partito sono soggetti all'applicazione di una legge che può derivare dalla dodicesima disposizione transitoria. Ma non si sconfini.

Ho detto in principio e ripeto che non sono contento della prima parte della risposta del Sottosegretario, perchè non voglio che il Governo assuma la sagoma dei vecchi regimi polizieschi, dovendo, invece, essere un Governo superiore, un Governo che si elevi, un Governo che dica una parola alta, un Governo che non polemizza, che non si perde in alcun modo, che susciti rispetto e fiducia. Si deve assicurare al Paese la tranquillità e la pace di cui ha diritto, dopo tante sofferenze. Cerchiamo pace nella vita internazionale, ma prima dobbiamo cercarla nella vita interna del nostro disgraziato Paese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cosattini per dichiarare se è soddisfatto

COSATTINI. Penso essere stato opportuno che l'onorevole Presidente abbia lasciato all'onorevole Conti una così larga ampiezza di parola, perchè l'episodio che ci è portato innanzi non si può esaurire in una breve discussione e nella nuda risposta di soddisfazione o di insoddisfazione per le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario all'interno.

Il problema è vasto ed esula dai limiti del Regolamento, ma può consentirci qualche considerazione molto seria. Indubbiamente l'episodio è collegato ad una catena di altri fatti recenti, a cui si rannoda. Sono significativi ed evi-

denti nell'attentato le ragioni che lo hanno determinato, sia nella forza agente, sia nel destinatario della protesta. Siamo certo in presenza di un avvenimento che non ha radici e moventi immediati nel campo sociale: l'ambito del fatto invece si racchiude in chiari termini assolutamente politici. È documento di una insorgenza politica, è una manifestazione nel suo fondo di reazione contro la Repubblica, contro i suoi ordinamenti, contro le libertà che abbiamo riconquistato. E in questo attinge la sua gravità, e in questo richiama particolarmente la nostra attenzione.

Io non so se, dopo ciò che ha detto con senso di tanta commozione l'onorevole Conti, mi sia lecito dire con pari animo qualche cosa di più. Comunque tutti dobbiamo metterci la mano sul petto e considerare se una qualche responsabilità anche noi l'abbiamo in ciò che è avvenuto. Non possiamo nasconderci che la Costituzione, che abbiamo dato alla Repubblica, non ha avuto la sua auspicata attuazione, per cui la Repubblica ancora, seppur forte in sé, non raccoglie entusiasmi, non riecheggia plausi. Ancora non è riuscita soprattutto a conquistare l'anima dei giovani.

Nè possiamo sottacere che la prima parte della seduta di oggi ha posto come una premessa a questa discussione, e che questa a quella intimamente si ricollega. Io non voglio trarre da ciò ragione di mancanza di rispetto verso alcuno, ma con angoscia ho sentito dominare un certo freddo nella prima parte della seduta: mentre da questa parte (*indica la sinistra*), attraverso la voce degli onorevoli Macrelli, Adinolfi e di altri colleghi, abbiamo sentito levarsi la rivolta di tutta l'anima nostra contro tutto ciò che era fascismo, consentitemi di dire che dalla parte vostra (*indica il centro-destra*) vi è stata una gelida accoglienza al progetto allora discusso. (*Interruzioni, vive proteste dal centro*).

CINGOLANI. Abbiamo avuto degli attentati contro tre sedi del nostro partito a Roma. Questa è una ingiuria atroce!

COSATTINI. Consentitemi di dire che altra era la fiamma che attendevo che si raccogliesse attorno a quella proposta di legge, che significava un tentativo di riscatto da tutto un passato di vergogna del nostro Paese, che siamo impegnati in ogni modo a riparare. E se oggi

ci troviamo di fronte a fatti denunzianti ancora il permanere dello spirito di quel passato, la tranquillità della nostra coscienza dobbiamo trovarla nella nostra stessa condotta. Dobbiamo fare piena dedizione di noi stessi affinché sia veramente dato assurgere ad una convivenza civile più eletta, se vogliamo veramente, contro questo triste retaggio, elevare la ragione, non soltanto di sanzioni restitutorie e pecuniarie come quelle che sono state proposte, ma far della Repubblica un costume che tutti ci avvicini. Non illudiamoci però di liberarci da questa triste eredità con troppa facilità: non è un vestito che possiamo gettare, perchè frusto. Troppo gli infausti 25 anni hanno inciso solchi profondi nell'intimo del Paese; troppo le anime sono state avvelenate perchè noi possiamo pensare senz'altro di liberarne la nostra gioventù. E consentitemi di dire che assai poco si è fatto perchè la necessità di questo ripudio si sentisse. Tutti abbiamo udito lamentare, e dal banco del Governo e da altri, che si riportasse a nostra responsabilità la ragione stessa della sconfitta e le cause stesse della rovina nella quale è stata travolta la Patria. Senonchè nessuno ha visto ancora azioni tali che ci possano persuadere che qualcosa di effettivo e di veramente profondo si è fatto, perchè il Paese si liberi dalla situazione penosa in cui hanno ancor credito folli nostalgie, e siano poste le basi su cui possa risorgere veramente un'unità nazionale e siano creati i presupposti per cui tutto ciò che è aspirazione di massa, e conquista vera di libertà, non sia cosa apparente, ma sostanza di giustizia sociale. Tutto ciò noi non abbiamo ancora sufficientemente fatto e oggi raccogliamo i frutti della nostra inazione.

PRESIDENTE. Lei stesso mi ha ricordato le violazioni del Regolamento che sto commettendo. La prego quindi di essere più conciso.

COSATTINI. Accolgo il suo invito, signor Presidente. Mi sono richiamato a ciò che ha detto prima il senatore Conti raccogliendo l'utile insegnamento che egli ha tracciato.

Consentitemi di concludere dicendo che non mi attendo leggi d'eccezione e non penso che oggi possano valere norme coercitive. Ritengo che basti l'esempio del costume politico nostro, che bastino le forze intime, che sono alimento della Repubblica, a domare tutto ciò che vi può

essere di fermento illecito nell'interno del Paese. Che, se vi sono degli scriterati che non sono riusciti a rendersi conto della situazione presente, io penso che le energie etiche che noi abbiamo a nostra disposizione, gli impulsi della civiltà che noi possiamo far valere, i presidi della ragione, le grandi forze della democrazia e della libertà, ci consentiranno veramente di segnare al Paese la via della rinascita. E a coloro che potessero pensare che sul nostro Partito possano pesare come mezzi di intimidazione gli strumenti che hanno usato, possiamo ben ricordare che dietro le nostre spalle stanno ben terribili anni passati e prove di coraggio e di sofferenze, per cui nulla mai potrà piegarci a deflettere dalla linea che ci siamo proposta. Ben altro si potrebbe pensare e ad altro giungere se non ci assistessero in ogni istante della nostra azione i ferrei comandamenti della democrazia, della libertà attraverso i quali ci proponiamo di portare a resurrezione il popolo italiano. (*Applausi*).

CINGOLANI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Io non so vedere il fatto personale che giustifichi il suo intervento, onorevole Cingolani. Data la gravità dell'argomento io ho ritenuto di non osservare i termini del Regolamento per quel che riguarda il tempo concesso per le risposte. Però da questo non si deve giungere ad una violazione del Regolamento come quella che comporterebbe l'entrata in merito. Quindi pregherei l'onorevole Cingolani di non insistere sul fatto personale che non esiste.

CINGOLANI. Onorevole Presidente, le prometto che se lei in quello che dirò non trova gli estremi del fatto personale per cui io possa parlare, non continuerò il mio discorso.

PRESIDENTE. Esponga il fatto personale.

CINGOLANI. L'argomento è troppo grave perchè si possa sorridere ad una richiesta come quella che è stata fatta. Posso anche comprendere che nell'impeto della improvvisazione e nel calore dello sdegno si possa andare anche oltre di quella che possa essere stata l'idea di colui che parlava, e la forma data a questa idea, ma voi comprendete che ci troviamo di fronte a due atti terroristici compiuti oggi nella nostra città e dinanzi ad un dato argomento un oratore di quella parte ha accusato noi che

siamo una forza specifica, riconosciuta dal Regolamento, Partito organizzato e rappresentato in questa Assemblea, di essere restati inerti di fronte a questi avvenimenti e di fronte all'indignazione della pubblica opinione. Questo ci è stato detto! (*Interruzioni dalla sinistra; commenti*).

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Cingolani, l'onorevole Cosattini ha creduto di esprimere un giudizio su quello che era il calore con cui veniva discussa la prima legge che era all'ordine del giorno, non ha discusso affatto quello che poteva essere il comportamento di fronte a questo argomento.

CINGOLANI. Debbo rilevare però che l'onorevole Cosattini ne ha tratto elementi di giudizio sul nostro comportamento di fronte al terrorismo neofascista.

Comunque, se lei, onorevole Presidente, non crede di vedervi il fatto personale, io rinunzio alla parola; però elevo la mia vibrata ed indignata protesta!

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Chiedo scusa alla cortesia dei colleghi che hanno parlato poco fa per far notare che è sommamente strano che un problema di questa importanza, la vita o la morte per l'Italia, sia trattato in Senato da colleghi stimatissimi, ma di cui nessuno fa parte del Consiglio dei ministri, cioè da un Ministro responsabile. A me pare che non poche volte al Senato sia capitato questo inconveniente: io esprimerei pertanto a titolo mio personale, come un vecchio deputato, come un vecchio parlamentare il desiderio che mai una questione di importanza politica vitale sia discussa in seno al Senato assente il Governo, cioè assente il Presidente del Consiglio o un altro facente parte del Consiglio dei ministri. Io riconosco agli onorevoli colleghi parlamentari che siedono qui come Sottosegretari le più alte qualità politiche, anzi personalmente sono perfino propenso a pensare che essi nella prossima crisi di Governo saranno probabilmente tutti e tre Ministri, ma peraltro è qui necessaria la presenza per lo meno di un Ministro, ed essi non lo sono. Credo anche che mai si dovrebbe riunire il Senato senza esigere che al banco del Governo sieda un Ministro.

1948-50 - DXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1950

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, desidero farle presente questo: quando viene presentata una interrogazione, il crisma della importanza è dato, secondo la prassi parlamentare (e questo lo dico per esperienza), non dalla importanza della interrogazione o quanto meno dalla importanza del presentatore, bensì dalla forma (interrogazione, mozione, interpellanza) con cui si domanda qualcosa al Governo.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: premesso che non pochi sono i sanitari italiani già in servizi di ruolo nella Venezia Giulia e nelle nostre ex colonie i quali in conseguenza del trattato di pace o per persecuzioni politiche hanno perduto i loro posti e col posto e l'esilio anche ogni clientela privata, gli interroganti domandano se non ritengono doverosa manifestazione di solidarietà nazionale studiare e adottare, a favore di questi sanitari, speciali provvedimenti in relazione all'invocata prossima apertura dei concorsi ospedalieri e ai concorsi sanitari in genere (1448).

SAMEK LODOVICI, DE BOSIO,  
PAZZAGLI, GASPAROTTO.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a conoscenza delle condizioni delle miniere di zolfo di Centuripe ove numerosi minatori, privi di ogni assistenza, cercano di mettere in attività la miniera Marmora Palmieri nella speranza di procurarsi i mezzi di sussistenza (1451).

ROMANO Antonio.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il suo pensiero relativamente alla opportunità di ridurre da 35 a 25 gli alunni di ogni classe delle scuole di ordine medio, disposizione che consentirebbe agli insegnanti di curare meglio gli alunni (1452).

ROMANO Antonio.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se si sia reso conto della caotica situazione derivante dai molti casi di automezzi recuperati dopo gli eventi bellici che, già assegnati in uso ai loro detentori, vengono in questi giorni dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile tolti agli assegnatari e riassegnati ugualmente in uso a coloro che, a causa della guerra, furono spossessati dei propri automezzi; situazione chiaramente contraria alle disposizioni di legge vigenti (decreto legge 21 gennaio 1945, n. 49; decreto legge 22 gennaio 1948, n. 118, e decreto presidenziale 11 gennaio 1950, n. 117), che prevedono l'assegnazione agli spossessati solo degli autoveicoli ancora disponibili, lesiva dei diritti acquisiti dai primi assegnatari, suscettibile di coinvolgere lo Stato in numerose controversie giudiziarie ed in definitiva gravosa per gli stessi spossessati per i quali la pur precaria assegnazione si risolve in una beffa, essendo subordinata, oltre che alla rinuncia ai danni di guerra ed al versamento di un deposito cauzionale, al rimborso anche delle spese sopportate dai precedenti detentori (1453).

MILILLO.

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno intervenire e disporre perchè le opere d'arte asportate da diverse città e pinacoteche di Romagna durante il periodo napoleonico, siano prontamente restituite agli enti e ai luoghi d'origine (1448).

BRASCHI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza del graduale deperimento e disfacimento delle « tele » artistiche costituenti le « lunette del Chiostro di San Mercuriale » in Forlì esposte alla umidità, al sole, alle intemperie e se non ritenga doveroso ed opportuno intervenire d'urgenza togliendole immediatamente dal pericolo, restaurandole e diversamente sistemandole nel Chiostro stesso debitamente protette e difese (1449).

BRASCHI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno provvedere più congruamente a promuovere e a condurre a termine gli scavi archeologici programmati per la zona dell'antica Sarsina (Forlì) dando corso a lavori che con le disposte lire 300.000 non potrebbero essere adeguatamente impostati e seriamente condotti (1450).

BRASCHI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere per quali motivi nelle pubbliche gare relative agli appalti dei Monopoli di Stato non si adotti il sistema, già in vigore, del massimo e minimo di offerta, sistema rispondente a indisconoscibili criteri di moralità (1451).

JANNUZZI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se per eliminare i conosciuti disagi ai quali, per mancanza di attrezzatura, devono sottostare i nostri emigranti con le lunghe soste a Modane, non ritiene di prendere accordi col Governo francese per il trasferimento a Bardonecchia di tutte le pratiche doganali, previo sollecito ritorno all'uso degli emigranti di quella casa colà esistente (1452).

CARMAGNOLA, COSATTINI, ZANARDI.

Ai Ministri degli esteri e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le reali possibilità di emigrazione verso l'Australia e se sono state avviate trattative col Governo australiano per fissare condizioni sindacali, assistenziali e di tutela (1453).

CARMAGNOLA, COSATTINI, ZANARDI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non crede opportuno e urgente accettare e far eseguire il piano, presentato nell'interesse supremo della salute pubblica, da circa un anno, dal « Consorzio acqua potabile tra i comuni della provincia di Milano » (1454).

LOCATELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non crede giusto concedere le agevolazioni

previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'edificio scolastico di Ospiate (frazione del Comune di Bollate - Milano) e per l'ampliamento di quello del capoluogo, opere veramente indispensabili e urgenti (1455).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani, alle ore 10 e 16, due sedute pubbliche con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. CXXX*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Istituzione dell'Istituto Nazionale Luce (525).

2. Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50 (1176).

3. Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1950-51 per il rinnovamento del materiale automobilistico e del natanti della pubblica sicurezza (1073).

4. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

5. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

6. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste ad o privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,5).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti